

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 gennaio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2018, n. 15.

Assesamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi fi-
nanziari 2018-2020. (18R00423) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 2018, n. 16.

Bilancio di previsione della Provincia auto-
noma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-
2021. (18R00424) Pag. 17

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 6 luglio 2018, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al
regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R
(Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, «Provve-
dimenti per la riqualificazione della spesa regio-
nale» relativi all'affidamento in concessione, in
locazione o in uso gratuito dei beni immobili de-
maniali e patrimoniali regionali)». (18R00314). Pag. 18

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 8.

Istituzione del Comune di Valle Cannobina
mediante fusione dei comuni di Cavaglio Spoc-
cia, Cursolo Orasso e Falmenta in Provincia del
Verbano Cusio Ossola. (18R00386) Pag. 21


REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 10.

Modifiche di leggi provinciali in materia di
ordinamento degli uffici e personale, istruzio-
ne, formazione professionale, sport, cultura,
enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio
e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque
pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi
e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche so-
ciali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edili-
zia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e
torbiere, entrate, commercio, turismo e industria
alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e
ricerca. (18R00317) Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 2018, n. 11.

Misure di prevenzione e di intervento concer-
nenti i grandi carnivori. Attuazione dell'artico-
lo 16 della direttiva 92/43/CEE. (18R00319) ... Pag. 46



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGI REGIONALI 16 luglio 2018, n. 9.

Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del Regolamento Regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. (18R00315) Pag. 46

REGIONE BASILICATA

LEGGI STATUTARIE REGIONALI 18 luglio 2018, n. 1.

Modifiche all'articolo 54 e all'articolo 72 della Legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 «Statuto della Regione Basilicata». (18R00362) Pag. 54



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2018, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020.

(Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 31/I-II del 3 agosto 2018 della Regione Trentino-Alto Adige)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

**MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI
E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE
ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE**

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. All'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 8 le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»;
- b) nel comma 9 le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»;
- c) nel comma 11 le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»;
- d) nel comma 13 le parole: «e per i due successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi».

2. All'art. 1 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 le parole: «e per il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»;
- b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere la crescita delle retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato e il loro coinvolgimento nel miglioramento dei processi organizzativi, per il periodo d'imposta successivo a quello in

corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, l'importo complessivo degli incrementi salariali previsti al comma 2 è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente, o nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 (Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale). Nel caso in cui l'incremento sia pari o superiore al 100 per cento il limite complessivo delle deduzioni previsto dal comma 5 si applica solo con riferimento alle deduzioni di cui al comma 3. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.


2-ter. Al fine di perseguire le finalità previste dal comma 2-bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, erogano alla totalità dei propri dipendenti incrementi retributivi sotto forma di superminimi collettivi o mensilità aggiuntive, non variabili in relazione ai risultati aziendali o dei lavoratori, l'importo dell'incremento retributivo rispetto alle predette integrazioni salariali erogate nell'anno precedente è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stata erogata alcuna integrazione salariale in attuazione di contratti collettivi aziendali.

2-quater. Al fine di favorire la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo, alle imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale per una quota pari ad almeno il 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP pari a 12.000 euro annui per ogni dipendente al quale è stato ridotto l'orario di lavoro, proporzionata al numero di mesi di riduzione dell'orario. La deduzione spetta per il solo periodo d'imposta in cui si realizza la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al periodo precedente.»;

c) nel comma 3 le parole: «e per il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le deduzioni stabilite dai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti



nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2017, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per il successivo, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).»

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2.

Integrazione dell'art. 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'Imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Alla fine del comma 6-quater dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: «con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto art. 1».

Art. 3.

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. All'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «nelle strutture ricettive previste dall'art. 30, comma 1, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dall'art. 30, comma 1, lettera d), e dall'art. 37-bis»;

b) nel comma 2 le parole: «L'incremento è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «La misura dell'imposta può inoltre essere variata, in aumento o in diminuzione rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, per gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 ubicati nelle località o nei territori individuati dalle comunità, nel rispetto della misura minima e massima di cui al comma 1. L'incremento e la variazione sono stabiliti»;

c) dopo la lettera a-bis) del comma 4 è inserita la seguente:

«a-ter) gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'imposta provinciale di soggiorno non si applica a coloro che pernottano in un alloggio per uso turistico qualora sia l'unico offerto in locazione dal gestore ai sensi dell'art. 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.»

2. L'art. 16-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

3. L'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che soggiornano negli alloggi per uso turistico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4, lettera a-ter), della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, come inserita dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 anche con riferimento ai contratti di locazione non ancora esauriti a quest'ultima data; per il calcolo dell'imposta si fa riferimento ai giorni residui di durata del contratto. Se, alla stessa data, il regolamento di esecuzione dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 non ha individuato la misura dell'imposta da applicare agli alloggi per uso turistico, l'imposta dovuta, fino alla modifica del regolamento, è pari a 0,50 euro per ogni pernottamento. Fino alla modifica del regolamento l'incremento della misura dell'imposta richiesto dalle comunità si applica all'importo individuato da questo comma; si applica in ogni caso la misura dell'imposta determinata dal regolamento di esecuzione, se superiore a quella incrementata su richiesta delle comunità.

4. L'art. 16-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, ancorché abrogato dal presente articolo, e le relative disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi fino alla data prevista dal comma 3 e anche successivamente, comunque, con riguardo agli obblighi di versamento dell'imposta relativa all'anno 2018.

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 1-bis 5 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), e modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Dopo l'art. 1-bis 4 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis 5 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale). — 1. Le concessioni di grandi



derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello statuto speciale, continuano a essere esercitate alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo. Pertanto continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dall'art. 1-bis 1, comma 15-*quater*, della presente legge, fatte salve le eventuali modificazioni concordate ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, dello statuto speciale e dall'art. 24, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge provinciale sull'energia 2012.».

2. Il comma 6 dell'art. 23 della legge provinciale sull'energia 2012 è abrogato.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Fino alla definizione delle modalità di consegna dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello statuto speciale, da effettuare con deliberazione della giunta provinciale, il ritiro e la cessione dell'energia elettrica fornita gratuitamente alla Provincia ai sensi del medesimo articolo continuano ad essere effettuati con le modalità vigenti il 31 dicembre 2017.

1-*ter*. Fino alla fissazione del compenso unitario per l'energia elettrica non ritirata ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello statuto speciale, l'importo che i concessionari devono corrispondere semestralmente alla Provincia per ogni chilowattora di energia da essa non ritirata è fissato nella misura stabilita il 31 dicembre 2017, fatta salva l'applicazione del meccanismo di variazione previsto dal secondo periodo del medesimo comma.».

4. Nel comma 3-*bis* dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole : «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Art. 5.

Integrazione dell'art. 53 (Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. Dopo il comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

«1.1. Il rinnovo dei titoli a derivare scaduti ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 può avere ad oggetto un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente diversa da quella risultante dal titolo a derivare originario, anche se ne costituisce variante sostanziale, se l'utilizzazione difforme è stata esercitata per almeno cinque anni, se non è in concorrenza con altri usi prevalenti della risorsa idrica derivata o ne esaurisce la possibilità di prelievo e se essa è coerente con le previsioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, e del piano di tutela delle acque. In questi casi alla domanda di rinnovo è allegata una relazione tecnica che indica le modalità di derivazione, l'uso dell'acqua e i valori di portata media e massima della derivazione difforme; il rilascio del provvedimento di rinnovo è subordinato al pagamento, a titolo d'indennizzo per l'utilizzazione diversa, di una somma pari a cin-

que volte l'importo della differenza tra il canone annuale corrisposto nell'anno precedente e il canone annuale che sarebbe stato dovuto. Con deliberazione della giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative di questo comma.».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 6.

Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

1. Nel comma 4-*ter* dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 2013, dopo le parole: «per l'applicazione di questo comma» sono inserite le seguenti: «; il contributo è concesso per gli interventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2018».

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 sull'unità di voto 08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 7.

Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale

1. In esecuzione dell'art. 13-*bis* (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la giunta provinciale è autorizzata a compiere operazioni di riorganizzazione della società «Autostrada del Brennero S.p.a.» e a costituire con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Bolzano ed eventualmente altri enti pubblici interessati allo sviluppo del corridoio scandinavo-mediterraneo una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, economicità e di qualità sociale e ambientale.

2. La Provincia nello svolgimento delle proprie attribuzioni di socio, promuove, nel rispetto del vigente ordinamento, l'inserimento nello statuto della società, di clausole volte a garantire il diritto di accesso nei confronti degli atti della società.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2018 sull'unità di voto 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).



Art. 8.

Integrazione dell'art. 18-bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

1. Dopo il comma 10 dell'art. 18-bis della legge provinciale n. 1 del 2005 è inserito il seguente:

«10-bis. In esito all'adozione del primo programma di razionalizzazione societaria adottato ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, le società controllate dagli enti locali diverse dalle società controllate dalla Provincia effettuano una ricognizione del personale in servizio e redigono un elenco del personale eccedente. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della società e di ogni amministrazione pubblica socia ed è trasmesso all'Agenzia del lavoro, che lo unifica agli altri per agevolare eventuali processi di mobilità in ambito provinciale. Nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale n. 27 del 2010 e fino al 31 dicembre 2020 le società, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, attingono all'elenco redatto dall'Agenzia del lavoro, se costituito, salvi i casi in cui sia indispensabile personale in possesso di specifiche competenze non incluso negli elenchi. Questo comma si applica anche alle società controllate dagli altri enti collegati al sistema pubblico finanziario provinciale, diversi dagli enti strumentali della Provincia, nel rispetto dell'ordinamento cui esse fanno riferimento. Le misure individuate da questo comma sono dettate anche per le finalità degli articoli 19, commi 8 e 9, e 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nell'ambito della funzione provinciale di coordinamento della finanza prevista dall'art. 79, comma 3, dello statuto speciale.»

Art. 9.

Modificazione dell'art. 8-ter della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)»

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 8-ter della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente: «Nel rispetto della disciplina statale in materia di organismo di vigilanza possono chiedere di essere iscritti all'elenco previsto dal comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum — purché abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni, con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, idonea a garantire l'efficacia dei poteri di controllo — i soggetti che hanno comprovate competenze tecniche nell'attività ispettiva o consulenziale, gli iscritti al registro dei revisori legali o all'ordine professionale forense, i funzionari dell'amministrazione provinciale e i dipendenti delle società controllate dalla Provincia.»

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale di contabilità 1979 sono inserite le parole: «oppure, se precedente, alla legge di variazione di bilancio; resta ferma la possibilità di inserire le disposizioni indicate dall'art. 26 nella legge di assestamento o nella legge di variazione del bilancio».

2. Dopo l'art. 30 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione). — 1. In applicazione dell'art. 79 dello statuto speciale la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali appartenenti al suo sistema territoriale integrato includono fra le entrate finali, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.»

3. L'art. 47 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Conti giudiziari). — 1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalità da questa previste.

2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto è depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro trenta giorni dall'approvazione ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di agenti della riscossione.

3. Il conto è presentato alle strutture provinciali competenti secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile della struttura, che è identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione all'organo di controllo interno previsto dal comma 4, per l'acquisizione della relativa relazione; dopo l'acquisizione della relazione il responsabile parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2.

4. La relazione prevista dal comma 3 è svolta dall'organo competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa previsti dall'art. 20 della legge sul personale della Provincia 1997, e consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile iscritto nell'anagrafe prevista dall'art. 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dell'avvenuto controllo di questo conto ai sensi del comma 3 nonché, a campione, della presenza della documentazione a supporto.



5. Il regolamento di esecuzione può dettare disposizioni per l'attuazione e l'integrazione della disciplina di quest'articolo, compresi i termini massimi di conclusione del procedimento di approvazione da parte delle strutture provinciali per i fini del comma 3.

6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia applicano i commi 1, 2 e 3 secondo quanto eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti, e individuano l'organo di controllo interno tenuto a svolgere la relazione prevista dal comma 3.»

4. L'art. 47 della legge provinciale di contabilità 1979, come sostituito dal comma 3, si applica per i conti riferiti all'esercizio finanziario 2018 e successivi.

Art. 11.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dell'art. 6 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, in materia di contenimento delle spese

1. All'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «secondo la disciplina prevista dalla normativa provinciale vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, nei casi in cui la normativa provinciale lo prevede, applicando la disciplina provinciale vigente»;

b) nel comma 3 le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;

c) nel comma 4 le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;

d) nel comma 5 le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali» sono soppresse;

b) le parole: «Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali».

3. Il numero 6-*bis*) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«6-*bis*) compatibilmente con il rispetto dei loro obiettivi di risparmio, i comuni istituiti mediante processi di fusione possono assumere un'unità di personale, anche di ruolo, a incremento della dotazione organica corrispondente alla somma delle dotazioni degli enti aderenti alla fusione alla data di costituzione del nuovo comune;».

4. Dopo il numero 6-*bis*) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«6-*ter*) compatibilmente con il rispetto dei loro obiettivi di risparmio, i comuni aderenti ad ambiti di gestione associata possono assumere personale, anche di ruolo, a incremento della dotazione organica corrispondente a quella complessiva dei comuni aderenti alla data della costituzione della gestione associata;».

5. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale n. 19 del 1987 le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2014».

6. Per gli anni 2018 e 2019, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera a), numero 1), della legge provinciale n. 27 del 2010, i comuni possono assumere personale a tempo indeterminato per la sostituzione di personale di ruolo cessato dal servizio nel corso dell'anno — se ciò si rende necessario per assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi — anche utilizzando i risparmi che si rendono disponibili in corso d'anno derivanti dalle medesime cessazioni. Nel caso di comuni in gestione associata l'utilizzo di questi risparmi è ammesso previo accordo in sede di conferenza dei sindaci dei comuni dell'ambito di appartenenza. Per i comuni che non effettuano autonomamente la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale la sostituzione di personale cessato dal servizio ai sensi di questo comma è comunicata al Consiglio delle autonomie locali.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 6 provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 12.

Misure per il superamento del precariato

1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo



quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiega tutti i seguenti requisiti:

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera b), si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale si procede all'assunzione. Questi servizi sono considerati secondo i seguenti criteri, in ragione dell'amministrazione che procede all'assunzione:

a) per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale, sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi soggetti; si considerano inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari;

b) per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi enti;

c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o più delle medesime aziende.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, se l'amministrazione che procede all'assunzione è il Consiglio provinciale, la procedura è effettuata dalla Provincia sulla base del fabbisogno definito d'intesa con il Consiglio provinciale e il requisito previsto dal comma 2, lettera a), si intende riferito al servizio espletato presso il Consiglio medesimo.

5. La Provincia, di concerto con gli organismi rappresentativi degli enti indicati da quest'articolo e previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione di quest'articolo. Le procedure previste dal comma 1 sono attivate anche in presenza di graduatorie di idonei in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'amministrazione che assume, previo avviso pubblico di manifestazione d'interesse da parte del personale in possesso dei requisiti, e rivestono priorità rispetto allo scorrimento delle stesse graduatorie. I criteri possono prevedere un maggior riconoscimento ai servizi prestati presso l'amministrazione precedente.

6. La Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, con proprio provvedimento, esercitano la facoltà di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato, in coerenza con i criteri stabiliti dal comma 5.

7. Fino al termine delle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona non instaurano ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie con riguardo a particolari funzioni e tipologie di ente. I corrispondenti contratti con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 possono essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria.

8. Quest'articolo non si applica al reclutamento del personale dei comparti provinciali scuola e ricerca. Per il personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia si applica l'art. 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e le procedure lì previste, qualora attivate, rivestono priorità rispetto allo scorrimento di graduatorie di idonei per le medesime professionalità. Quest'articolo, inoltre, non si applica ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e ai contratti di formazione e lavoro.

9. In relazione ai percorsi di stabilizzazione disciplinati da quest'articolo la giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per l'utilizzazione del personale all'interno di ambiti territoriali omogenei per necessità di sostituzione di personale a qualunque titolo assente.

10. Per valorizzare l'esperienza acquisita dal personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso indetti dalla Provincia, dagli enti strumentali pubblici, dal Consiglio provinciale, dagli enti locali e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, siano riservati a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale dei posti messi a concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso è indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata da questo personale può essere attribuito un apposito punteggio.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 13.

Modificazioni dell'art. 5 (Proroga di graduatorie) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17

1. All'art. 5 della legge provinciale n. 17 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;

b) nel comma 2 le parole: «nel corso del 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso del 2018 o del 2019 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019»;

c) nel comma 3, dopo le parole: «nel corso del 2018» sono inserite le seguenti: «o del 2019» e le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

2. Per il triennio 2018-2020 lo scorrimento delle graduatorie di idonei di concorsi pubblici prorogate da quest'articolo avviene dopo l'esaurimento delle graduatorie eventualmente formate, in esito alle procedure previste dall'art. 12, comma 1, per la medesima professionalità dall'amministrazione che procede all'assunzione.

Art. 14.

Modificazione dell'art. 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: «pari all'1,7 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2,2 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 15.

Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e dell'art. 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, in materia di spesa per il personale provinciale e oneri per la contrattazione

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per l'anno 2018 in 218.636.101 euro»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per l'anno 2019 in 218.386.101 euro»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per l'anno 2020 in 218.386.101 euro».

2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per l'anno 2018 in 508.282.950 euro»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per l'anno 2019 in 507.642.950 euro»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per l'anno 2020 in 507.642.950 euro».

3. Alla fine del comma 5 dell'art. 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: «e include, dall'anno 2018, le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'art. 87-bis della legge provinciale sulla scuola 2006».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:

«6-bis. La spesa prevista dai commi 1 e 2 è aumentata degli oneri autorizzati dall'art. 6, comma 2-bis, della legge provinciale n. 21 del 2015 relativi al personale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola, definiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 6, comma 6, della medesima legge provinciale.»

5. All'art. 24 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) abbia maturato alla data di entrata in vigore di questa legge, presso uno o più enti locali, anche in sommaria, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione.»;


b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione. Per l'applicazione di questo comma si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione.»

6. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 è inserito il seguente:

«2-bis. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 9.633.333 euro per l'anno 2018 e di 10.950.000 euro per gli anni 2019 e 2020; per i medesimi fini sono autorizzate, in bilancio, le corrispondenti spese sul capitolo 953300, missione/programma 20.01.»

7. Nel comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti dalla contrattazione nazionale del personale in regime di convenzione con il servizio sanitario provinciale e» sono sostituite dalle seguenti: «per



il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il servizio sanitario provinciale».

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento di bilancio.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 16.

Disposizioni particolari per il personale provinciale

1. In relazione all'applicazione dell'art. 5 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 6 settembre 2016, n. 392 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016), la Provincia può anticipare la corresponsione dell'indennità operativa prevista nell'ordinanza e che spetta al suo personale impiegato nelle attività e nell'intervento di protezione civile di competenza statale, secondo le misure e le modalità stabilite; gli eventuali oneri sostenuti dalla Provincia in eccesso rispetto a quelli rimborsabili in base alle disposizioni statali rimangono a carico della Provincia.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 17.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 3 dell'art. 24 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «in previsione della scadenza degli incarichi dirigenziali e per la direzione di eventuali nuove strutture dirigenziali individuate nell'atto organizzativo,» sono soppresse e dopo le parole: «dirigenti iscritti all'albo» sono inserite le seguenti: «o recluta dirigenti ai sensi degli articoli 21 o 28».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 30-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «Il bando fissa il numero dei posti per i quali è indetto il concorso, consentendo anche di sostituire in misura non superiore a tre anni l'esperienza richiesta per la partecipazione al concorso con il possesso di competenze e attitudini accertate attraverso la specifica valutazione di cui all'art. 22, e contiene l'eventuale richiamo alla possibilità di utilizzare la graduatoria di idonei per un determinato numero di ulteriori incarichi da ricoprire in coerenza con la programmazione dei fabbisogni.».

3. Dopo il comma 3-*sexies* dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«3-*septies*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), i bandi di concorso della Provincia possono prevedere, quale titolo valutabile per l'attribuzione di punteggi definiti dai bandi medesimi, la conoscenza della lingua

ladina dimostrata con le modalità di cui all'art. 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008. La valutazione del titolo comporta l'accettazione dell'assegnazione di un posto o il trasferimento disposto con mobilità d'ufficio, in uffici di cui all'art. 16, comma 1, della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 e in altri uffici che svolgono funzioni anche nell'interesse delle popolazioni ladine, siti al di fuori delle suddette località ma in territori contermini ad esse, a pena della mancata instaurazione o della risoluzione del rapporto di lavoro. Il rifiuto dell'assegnazione o il mancato consenso per il trasferimento determina, rispettivamente, la non instaurazione del rapporto di lavoro e la risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la valutazione del titolo sia stata determinante per l'assunzione. La giunta provinciale, d'intesa con il *Comun General de Fascia*, individua con propria deliberazione gli uffici o le loro articolazioni per i quali è applicabile questo comma.».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La Provincia può effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.».

5. Nel comma 4 dell'art. 38 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: «con la regione» sono inserite le seguenti: «, la Provincia autonoma di Bolzano».

6. Alla fine del comma 7 dell'art. 51 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «Nel caso di ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è effettuata dal direttore generale previo svolgimento delle procedure previste da quest'articolo da parte del dirigente generale competente in materia di personale.».

7. Nel comma 1 dell'art. 52 della legge sul personale della Provincia 1997, prima delle parole: «Il licenziamento» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 7, secondo periodo.».

Art. 18.

Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 1999 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dei rimborsi disposti ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* dell'art. 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 è acquisito il parere del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, reso ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera l), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).».



Art. 19.

*Misure per la stabilizzazione
del personale insegnante delle scuole dell'infanzia*

1. Nel corso dell'anno 2019 è indetto un concorso straordinario per titoli ed esame-colloquio per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali. Al concorso sono ammessi gli insegnanti delle scuole dell'infanzia che, a partire dall'anno scolastico 2006-2007 e fino all'anno scolastico 2017-2018, hanno prestato almeno tre anni di servizio continuativo d'insegnamento nelle scuole dell'infanzia provinciali o nelle scuole dell'infanzia equiparate gestite da un medesimo ente, istituzione o privato di cui al comma 2 dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) o comunque da gestori tra loro associati ai sensi dell'art. 48, comma 8, della stessa legge provinciale. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. Al concorso non sono ammessi gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia. Per anno di servizio si intende i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni in relazione al singolo anno scolastico.

2. L'esame-colloquio è volto a verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività d'insegnamento nelle scuole dell'infanzia.

3. La graduatoria formata in esito al concorso ha durata indeterminata ed è utilizzata, con le modalità previste dall'art. 25-bis, comma 3, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, dopo l'esaurimento di quella formata in esito al concorso indetto in attuazione dell'art. 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 20.

*Misure per la stabilizzazione
del personale docente della scuola primaria*

1. Entro l'anno 2020, e comunque entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della Provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020, la giunta provinciale indice un concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato nella scuola primaria. Il concorso è riservato al personale che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione delle domande stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che è iscrit-

to nelle graduatorie d'istituto della Provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020 e che è in possesso in alternativa:

a) del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, o eventuali titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002;

b) della abilitazione all'insegnamento conseguita dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienza della formazione primaria successivamente all'anno accademico 2013-2014.

2. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente.

3. Le graduatorie formate in esito al concorso di cui al comma 1 sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali di cui all'art. 89, comma 1, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006).

Art. 21.

*Ulteriori misure per la stabilizzazione del personale
docente della scuola a carattere statale della Provincia
di Trento*

1. Entro l'anno 2020 e comunque entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della Provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020 può essere indetto, nel rispetto dei fabbisogni di assunzioni individuati dalla giunta provinciale, un ulteriore concorso straordinario per titoli per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia di Trento. Il concorso è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso di abilitazione, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della Provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2017-2020. Per il computo dei tre anni di servizio d'insegnamento è considerato anche quello prestato nelle istituzioni formative paritarie del sistema educativo provinciale a partire dall'anno formativo 2014-2015. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente.

2. Se il concorso è indetto per posti di sostegno, oltre ai requisiti previsti dal comma 1 è necessario il possesso del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

3. Le graduatorie formate in esito alle procedure concorsuali previste dal comma 1, in presenza di eventuali altre graduatorie del concorso straordinario indetto ai sensi dell'art. 22 (Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia di



Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, sono utilizzate dopo l'esaurimento di queste ultime e con le modalità stabilite dall'art. 22, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2017.

4. Sulla base del proprio fabbisogno la giunta provinciale, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, può disporre l'utilizzo delle graduatorie previste dall'art. 22 della legge provinciale n. 18 del 2017 anche per le assunzioni a tempo determinato.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 22.

Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato)

1. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2011 dopo le parole: «al Corpo forestale provinciale.» sono inserite le seguenti: «ai custodi appartenenti al servizio di custodia forestale previsti dall'art. 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007),».

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23.

Misure per la stabilizzazione del personale ATA (Amministrativo, tecnico e ausiliario) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Entro l'anno 2020 sono indetti concorsi straordinari per assunzioni a tempo indeterminato riservati al personale ATA (Amministrativo, tecnico ed ausiliario) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali che alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando abbia maturato, negli otto anni scolastici antecedenti alla medesima data, almeno tre anni scolastici continuativi di servizio nella corrispondente qualifica professionale messa a concorso, svolti presso le istituzioni scolastiche e formative alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento e sia incluso nelle graduatorie provinciali e di istituto della Provincia autonoma di Trento per il medesimo profilo professionale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge. I concorsi sono indetti in rapporto al fabbisogno stabilito dal bando e sono svolti per titoli ed esami che potranno svolgersi per colloquio, prova laboratoriale o psico-attitudinale in corrispondenza del profilo professionale messo a concorso. Le graduatorie del concorso hanno durata triennale a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione. Le graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento. Qualora

siano indette anche procedure di progressione verticale, ad esse può essere riservato fino al 50 per cento del fabbisogno di posti messi a concorso.

2. Ai concorsi straordinari non sono ammessi i dipendenti assunti a tempo indeterminato del personale ATA e assistente educatore della Provincia autonoma di Trento.

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 24.

Riorganizzazione dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE)

1. Con atto organizzativo disposto ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la giunta provinciale ridefinisce l'organizzazione interna dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) per potenziare le attività di formazione del personale scolastico, le attività di ricerca e di raccordo con gli istituti nazionali di valutazione e per migliorare l'efficienza delle attività amministrativo-contabili.

2. In relazione al processo di riorganizzazione previsto dal comma 1 possono essere istituiti anche uffici, alla cui copertura si provvede con le procedure previste dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e nel rispetto di quanto previsto dal relativo regolamento di funzionamento, anche in deroga al numero massimo stabilito dall'art. 29, comma 4-bis, della medesima legge provinciale. L'incarico di direttore dell'IPRASE in corso alla data di entrata in vigore di quest'articolo è prorogato fino al completamento della riorganizzazione e comunque fino al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19 della legge sul personale della Provincia 1997 per quanto riguarda la procedura di valutazione della prestazione.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 25.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nel comma 2 dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «bisogni educativi speciali» sono inserite le seguenti: «secondo quanto previsto dal comma 3».

2. Il comma 3 dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«3. Per il sostegno e l'integrazione degli studenti con disabilità certificata è riconosciuta una dotazione di docenti di sostegno in misura non inferiore a un docente ogni cento studenti. Per determinare l'organico la Provincia definisce i criteri per l'assegnazione di personale docente in relazione alla presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento o in situazione di disagio, prevedendo l'utilizzazione delle risorse professionali più adeguate in base al progetto educativo personalizzato



dello studente. La Provincia stabilisce le condizioni per le quali sono autorizzate assunzioni con contratto a tempo determinato di docenti di sostegno quando nel corso dell'anno si verifica la necessità di sostenere studenti con bisogni educativi speciali. La Provincia determina anche i criteri e le modalità dell'offerta dei servizi necessari per la piena attuazione dell'inclusione scolastica.»

3. Alla fine della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «o per concorso pubblico con percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente».

4. Dopo il comma 2-*ter* dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2-*quater*. In materia di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado si applica quanto previsto dalla normativa statale vigente. La Provincia indice le procedure concorsuali in concomitanza con quelle indette a livello nazionale costituendo ambito territoriale esclusivo. A tal fine, anche tramite la stipulazione di appositi protocolli d'intesa con il competente ministero, la Provincia definisce autonomamente i posti e le classi di concorso oggetto delle procedure nonché i relativi fabbisogni e può prevedere moduli formativi specifici con riferimento al sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, fatto comunque salvo il rispetto del comma 2-*bis*.».

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella *B*.

Art. 26.

Integrazione dell'art. 55 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 55 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per promuovere lo sviluppo del volontariato di protezione civile e la sua partecipazione alle attività di protezione civile, alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile ai sensi dell'art. 49, comma 3, che collaborano con la Provincia possono essere riconosciuti contributi in via straordinaria e non continuativa per la copertura di spese di funzionamento secondo le misure, i criteri e le modalità stabiliti dalla giunta provinciale. A tal fine, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la giunta provinciale approva un programma di finanziamento che stabilisce le priorità di finanziamento in relazione alle risorse disponibili e alle attività effettivamente svolte da queste organizzazioni.».

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella *A* è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 sull'unità di voto 11.01 (Sistema di protezione civile).

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 2».

2. Dopo l'art. 20 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* (Commissione tecnica e presidente di gara). — 1. Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina le funzioni della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi. Spetta in ogni caso alla commissione tecnica, ove presente, la valutazione dell'offerta tecnica e al presidente di gara l'assegnazione del punteggio all'offerta economica. Il regolamento di attuazione può disciplinare anche la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei medesimi organi, le modalità di nomina dei loro componenti e ogni altro aspetto necessario alla loro disciplina.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore e il subappaltatore possono prevedere che il pagamento della prestazione del subappaltatore possa essere effettuato anche dall'appaltatore. Le somme versate dall'appaltatore al subappaltatore sono riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore in presenza delle condizioni e nei limiti previsti per il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il regolamento di attuazione disciplina la sospensione dei pagamenti all'appaltatore per il mancato o parziale adempimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernente l'esecuzione della prestazione oggetto di subappalto, le altre eventuali ipotesi di sospensione dei pagamenti all'appaltatore e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma.».

4. Nel comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «non superiore a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due milioni di euro».

5. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

«2. Avendo riguardo all'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, a esclusione di quelli aventi natura intellettuale e di quelli il cui importo stimato non su-



pera quello previsto dall'art. 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, la stazione appaltante prevede negli atti di gara l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'aggiudicatario all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.»

6. Alla fine del comma 11 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «Il comma 6-bis dell'art. 26 si applica a decorrere dalla data individuata dal regolamento previsto dal medesimo comma.»

7. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal comma 5, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 28.

Integrazione dell'art. 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

«4-bis. Per razionalizzare l'attività di controllo sulle imprese e per coordinare e programmare l'attività di vigilanza, secondo quanto previsto da quest'articolo, è istituito il Registro unico dei controlli provinciale (RUCP), che raccoglie i dati concernenti i controlli di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, delle comunità e dei comuni. Nell'ambito del RUCP il trattamento dei dati, compresi gli esiti delle attività di controllo, è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali. In particolare, il sistema informatizzato del RUCP è organizzato in modo che sia assicurato il rispetto dei

principi applicabili al trattamento dei dati personali e che i dati personali siano messi a disposizione degli enti partecipanti, nei limiti di quanto necessario per l'attività di controllo di loro competenza, e — specificamente — del personale autorizzato. Con regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma, sono definite le sue modalità di attuazione e, in particolare, le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate nell'ambito del RUCP, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Resta ferma la titolarità autonoma di ciascun ente con riguardo ai singoli trattamenti dei dati personali.»

Art. 29.

Modificazione dell'art. 6-bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nel comma 2 dell'art. 6-bis della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi».

Art. 30.

Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di pari opportunità

1. Nel comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale n. 18 del 2017 le parole: «l'Agenzia del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio provinciale».

2. La modifica di cui al comma 1 è efficace dal giorno di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2017.

Art. 31.

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

1. Il comma 1 dell'art. 15-bis della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito degli interventi consentiti nelle materie di competenza della Provincia, questo capo, nel rispetto dei principi costituzionali, è volto a prevenire e a far fronte ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo al fine di tutelare e promuovere percorsi di crescita educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani.»

2. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 15-ter della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «per il personale delle Forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale della polizia locale».

3. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 15-quater della legge provinciale sui giovani 2007, dopo le parole: «della polizia postale» sono inserite le seguenti: «individuato previa intesa con l'amministrazione di appartenenza».



Art. 32.

Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

1. All'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «che si obbligano ad assumere per un periodo fino a due anni, anche non continuativi, incarichi nel servizio sanitario provinciale come medico di assistenza territoriale, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale» sono sostituite dalle seguenti: «che, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, si obbligano a partecipare alle procedure per l'assegnazione di incarichi — a tempo indeterminato e determinato — nel servizio sanitario provinciale come medico di assistenza territoriale, secondo le modalità e i criteri specificati con deliberazione della giunta provinciale, e ad accettare gli incarichi assegnati dall'azienda entro la scadenza della seconda graduatoria provinciale di medicina generale utile»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obblighi stabiliti dal comma 1 cessano alla scadenza della validità della seconda graduatoria provinciale di medicina generale utile dopo il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.».

2. All'art. 4-*ter* della legge provinciale n. 4 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: «La Provincia realizza direttamente le attività di formazione specifica in medicina generale anche ai sensi dell'art. 33, comma 9-*bis* della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).»;

b) nel comma 4 le parole: «Fino a che tutti i tutori attuali non hanno almeno un allievo non si procede con la formazione di nuovi tutori, né si consente a quelli attuali di seguire più di un allievo.» sono soppresse.

3. L'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1991, come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dal primo anno del corso di formazione specifica in medicina generale attivato dopo l'entrata in vigore di questa legge. Ai medici titolari di una borsa di studio aggiuntiva alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4. Il comma 1 dell'art. 4-*ter* della legge provinciale n. 4 del 1991, come modificato dal comma 2, si applica a decorrere dal 1° settembre 2019. Fino a tale data continua ad applicarsi nella versione vigente prima delle modifiche apportate da quest'articolo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 33.

Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)

1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 13 del 2015 le parole: «sono rimossi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge» sono soppresse e dopo le parole: «dall'art. 5, comma 1» sono inserite le seguenti: «, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi».

Art. 34.

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: «Per favorire la progressiva armonizzazione delle condizioni economico-normative applicate dai soggetti accreditati al loro personale, la Provincia promuove un tavolo di confronto e approfondimento tra le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative e le associazioni rappresentative dei soggetti accreditati.».

2. L'art. 23-*bis* della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*bis* (Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi). — 1. La Provincia, anche in attuazione dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove programmi di sperimentazione aventi ad oggetto modelli gestionali innovativi che prevedono forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, inclusi le università e i centri di ricerca. A tal fine adotta, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida per la sperimentazione dei modelli gestionali, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 9-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992. Le sperimentazioni gestionali possono essere finalizzate anche all'adozione di innovativi modelli gestionali volti all'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale nelle aree indicate nell'art. 21, comma 1, previo coinvolgimento dei comitati di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria previsti nell'art. 21, comma 4.

2. Il programma di sperimentazione è autorizzato dalla giunta provinciale ed evidenzia, dandone adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria provinciale. Quando la sperimentazione gestionale si riferisce ai settori dell'assistenza ospedaliera e specialistica, è autorizzata dalla giunta provinciale su proposta dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che specifica gli elementi previsti da questo comma ed evidenzia gli elementi di garanzia di cui all'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992.



3. Con riferimento alle sperimentazioni gestionali nei settori dell'assistenza ospedaliera e specialistica, le linee guida previste dal comma 1 stabiliscono, tra l'altro:

a) una durata massima quinquennale e l'eventuale possibilità di proroga per un uguale periodo;

b) la possibilità per la giunta provinciale di autorizzare, nel corso della sperimentazione, rimodulazioni del progetto iniziale sulla base degli esiti rilevati dal monitoraggio periodico sull'andamento della sperimentazione, per garantirne la sostenibilità e l'appropriatezza gestionale ed economica;

c) la possibilità per la giunta provinciale di autorizzare la stabilizzazione del modello gestionale, quando la sperimentazione giunge al termine con esiti positivi o, in caso contrario, di dichiarare la cessazione della sperimentazione anche prima dei termini previsti.

4. Per attuare gli obiettivi strategici della Provincia, al fine di favorire la creazione e lo sviluppo di poli sanitari di eccellenza di rilievo nazionale in settori di elevata specializzazione, le sperimentazioni gestionali disciplinate dal comma 3 possono essere attuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su indicazione motivata della giunta provinciale, anche attraverso una convenzione con un soggetto di riconosciuta esperienza ed eccellenza nell'ambito della ricerca sanitaria, della cura e della riabilitazione, scelto anche direttamente tra gli enti senza scopo di lucro del terzo settore.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«4-bis. Per favorire la formazione pratica dei laureati in medicina e chirurgia — abilitati all'esercizio della professione e iscritti a un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri — finalizzata anche all'orientamento alle specializzazioni mediche carenti a livello locale, la Provincia può promuovere e finanziare tirocini extracurriculari ospitati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari presso le sue strutture, con le modalità definite dal piano triennale delle attività formative previsto dal comma 1 e dalla normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il suo bilancio.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 35.

Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura)

1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 2 del 2008 le parole: «anche per scopi diversi dal nomadismo nei casi previsti dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «per scopi diversi dal nomadismo».

2. All'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio del nomadismo sul territorio provinciale si applica la normativa statale. Nei casi di registrazione nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, è richiesta l'attestazione sanitaria.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 36.

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

«2-bis. I compiti e le attività attribuiti ai sensi del presente articolo sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'art. 18 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunità nel rispetto delle direttive previste dall'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.»

2. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Forme di coabitazione tra anziani). —
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007, per promuovere forme di coabitazione tra anziani al di fuori del nucleo familiare di appartenenza ed evitarne, ritardarne o prevenirne l'istituzionalizzazione, le comunità possono concedere all'anziano un contributo a parziale copertura della spesa da lui sostenuta per l'acquisizione di servizi socio-assistenziali volti a favorire l'autonomia abitativa.


2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite con deliberazione della giunta provinciale che stabilisce, in particolare, i requisiti di accesso, la misura massima dell'Indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'accesso al beneficio e le sue modalità di calcolo. Il contributo può essere erogato direttamente al soggetto prestatore dei servizi, previa delega dell'anziano beneficiario.»

3. All'art. 19-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi in conto capitale e in annualità»;

b) nel comma 1 dopo le parole: «contributi in conto capitale» sono inserite le seguenti: «o in annualità».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il suo bilancio.



Art. 37.

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«1-bis. La carta di sintesi della pericolosità identifica e valuta i fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, anche in modo combinato tra loro, con riguardo all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, tenendo conto dei livelli d'intensità e di probabilità degli eventi attesi e del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino con i quali è necessario convivere nello svolgimento delle attività, diverse da quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia, che sul territorio vengono svolte.»

2. All'art. 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «I piani di riqualificazione urbana e i piani attuativi per specifiche finalità, quando sono d'iniziativa pubblica,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i piani attuativi»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I piani attuativi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse. I piani attuativi che prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi sono approvati dal consiglio comunale ai sensi del comma 2 se l'apposizione del vincolo costituisce variante al PRG.»

3. All'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera e) del comma 2 le parole: «sentieristica ed escursionistica e di quella» sono soppresse;

b) nella lettera d) del comma 4 dopo le parole: «gli interventi previsti dall'art. 78, comma 2, lettera h)» sono inserite le seguenti: «e comma 3, lettera 1), limitatamente alla segnaletica sentieristica ed escursionistica»;

c) nella lettera d-quinquies) del comma 4 le parole: «la segnaletica prevista dall'art. 78, comma 3, lettera 1),» sono sostituite dalle seguenti: «la segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali prevista dall'art. 78, comma 3, lettera l),»;

d) la lettera d-octies) del comma 4 è abrogata.

4. Dopo il comma 16 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«16-bis. All'approvazione dei piani attuativi presentati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" si applica l'art. 51 nel testo vigente prima di tale data.»

Art. 38.

Integrazione dell'art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 68 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«2-bis. Ferme restando le attività svolte dall'agenzia in materia di gestione delle foreste demaniali ai sensi di questo articolo, all'agenzia può essere attribuita anche la realizzazione, sul territorio forestale e montano, di interventi e opere forestali previsti da questa legge finalizzati alla conservazione, al miglioramento e alla stabilità dei patrimoni silvo-pastorali nonché alla valorizzazione dei loro peculiari caratteri vegetazionali, faunistici e paesaggistici.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo provvede l'Agenzia provinciale per le foreste demaniali (APROFOD) con il proprio bilancio.

Art. 39.

Integrazioni dell'art. 45 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. All'art. 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

«b-bis) la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento di strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti dell'acquacoltura e relativi sottoprodotti, per i relativi impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo smaltimento e la depurazione dei reflui.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 e fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'efficacia della lettera b-bis) del comma 1 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 40.

Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)

1. All'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) del comma 2 le parole: «previsti dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8»;

b) nella lettera d) del comma 2 le parole: «previsti dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8»;

c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) nel comma 7, le parole: «dai commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8»;

e) nel comma 8, dopo le parole: «le eventuali deroghe.» sono inserite le seguenti: «Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nelle degustazioni.».

2. All'art. 11 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 1 le parole: «commi 3, 4 e» sono sostituite dalla seguente: «comma»;

b) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:

«d-bis) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi viola le disposizioni del regolamento di esecuzione che disciplinano la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nelle degustazioni.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 24 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«3-ter. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2, ancorché abrogati, e la lettera d) del comma 1 dell'art. 11, come vigente prima della data di entrata in vigore di questo articolo, si applicano fino alla data di efficacia delle disposizioni del regolamento di esecuzione che disciplinano la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici e nelle degustazioni; la data di efficacia delle predette disposizioni è stabilita dal regolamento medesimo. Il regolamento di esecuzione può prevedere le disposizioni transitorie per l'applicazione di questo comma.».

Art. 41.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 42.

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 43.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2018-2020, di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 19 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020».

2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2018: in termini di competenza +252.713.666,26 euro; in termini di cassa +486.185.504,03 euro;


b) anno 2019: in termini di competenza +135.452.668,01 euro;

c) anno 2020: in termini di competenza +107.990.826,37 euro.

Art. 44.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2018-2020, di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 19 del 2017, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020».



2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2018: in termini di competenza +252.713.666,26 euro; in termini di cassa +486.185.504,03 euro;

b) anno 2019: in termini di competenza +135.452.668,01 euro;

c) anno 2020: in termini di competenza +107.990.826,37 euro.

Art. 45.

*Allegati al bilancio ai sensi
del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 43 e 44 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020», previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

Art. 46.

*Residui attivi e passivi risultanti
dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020».

Art. 47.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 agosto 2018

Il Presidente della Provincia: Rossi

(Omissis).

18R00423

LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 2018, n. 16.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36/sez. gen. del 6 settembre 2018).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella C.

4. Lo stato di previsione dell'entrata e delle spese del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza in € 6.227.725.598,41, in termini di cassa in € 5.750.000.000;

b) per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza in € 5.855.287.806,41;


c) per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza in € 5.575.850.812,73.

5. Sono approvati gli allegati al bilancio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

1. Il comma 6-bis dell'art. 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogato.



2. Nel comma 11 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, le parole: «Il comma 6-bis dell'art. 26 si applica a decorrere dalla data individuata dal regolamento previsto dal medesimo comma.» sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 3 settembre 2018

Il Presidente della provincia: Rossi

18R00424

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2018, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R (Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, “Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale” relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali)».

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 12 luglio 2018).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1;

Visto il regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-7165 del 6 luglio 2018;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R (Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 “Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale” relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali)».

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del r.r. 7/R/2015

1. Dopo il comma 5 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Fatti salvi i casi di assegnazione diretta previsti dal presente regolamento, le concessioni, le locazioni e gli affitti di beni regionali possono essere disposti d'ufficio o su istanza di parte, previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale.

5-ter. Per l'assegnazione di un bene in concessione si può procedere ad assegnazione diretta quando il concessionario è un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero quando, tenuto conto della specificità del bene, l'interesse pubblico possa essere perseguito da un unico soggetto.

In tal caso la scelta di procedere ad assegnazione diretta è preceduta dalla pubblicazione di un idoneo avviso sul sito istituzionale della regione e deve essere adeguatamente motivata, dando atto del rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

5-quater. Si può altresì procedere ad assegnazione diretta del bene per l'attribuzione in concessione, locazione o affitto se è stata esperita senza esito la procedura di evidenza pubblica.».

Art. 2.

Inserimento dell'articolo 2-bis del r.r. 7/R/2015

1. Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. (Procedimento d'ufficio per la scelta del concessionario, del locatario o dell'affittuario). — 1. Nel procedimento di confronto per la scelta del concessionario, del locatario o dell'affittuario avviato d'ufficio si procede all'aggiudicazione con procedure comparative ad evidenza pubblica mediante avvisi pubblici che contengono in particolare:

- a) gli elementi identificativi del bene;
- b) le finalità della concessione, locazione o affitto;
- c) la durata della concessione, locazione o affitto;
- d) le condizioni d'uso;
- e) il canone a base d'asta richiesto determinato, di norma, dagli uffici a valore di mercato;
- f) i requisiti del concessionario, locatario o affittuario, tenuto conto delle caratteristiche del bene;
- g) ogni altro elemento utile al perseguimento dell'interesse pubblico.

2. I criteri e le modalità di aggiudicazione sono stabiliti dall'avviso di gara.

3. L'aggiudicazione avviene con offerte segrete in aumento da confrontarsi con la base d'asta e con aggiudicazione al miglior offerente anche in presenza di una sola offerta valida, purché l'offerta sia almeno pari o superiore alla base d'asta o, in alternativa, con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa individuazione dei criteri di valutazione e relativa ponderazione. Nelle concessioni/locazioni di valorizzazione di



cui all'art. 11-*bis* del presente regolamento andranno altresì valutati le ricadute economiche sul territorio dell'intervento proposto e l'impatto sull'equilibrio territoriale.».

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 2-ter del r.r. 7/R/2015

1. Dopo l'art. 2-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 2-*ter* (*Procedimento su istanza di parte per la scelta del concessionario, del locatario o dell'affittuario*). — 1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione, locazione o affitto un bene regionale oggetto di valorizzazione deve produrre istanza al settore patrimonio immobiliare, beni mobili, economia, cassa economica, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento.

2. La richiesta, qualora si prevedano interventi di valorizzazione, dovrà contenere la descrizione dell'idea progettuale proposta mediante una relazione tecnica capace di evidenziare, ancorché non ancora a livello esecutivo, gli interventi previsti.

3. La struttura regionale competente esamina in via preliminare la domanda al fine di verificare che il bene non soddisfi concrete ed immediate esigenze della regione e i requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce della normativa vigente, la procedibilità e l'ammissibilità.

Qualora riscontri carenze o irregolarità nella domanda assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, a seconda della complessità dell'integrazione richiesta, per l'integrazione o la regolarizzazione della domanda.

4. La presentazione dell'istanza non obbliga né vincola la regione, che potrà a suo insindacabile giudizio non dar corso ad alcuna procedura successiva senza che il richiedente abbia diritto ad alcun rimborso od indennizzo.

5. Nel caso di inammissibilità della domanda ovvero decorso senza esito il termine assegnato per l'integrazione, il procedimento si conclude e dell'improcedibilità è data notizia al richiedente.

6. Verificata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, la struttura competente, previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale, qualora ritenga di dar corso alle procedure successive, dà notizia della presentazione della domanda di concessione, locazione o affitto mediante la pubblicazione di un idoneo avviso sul sito istituzionale della regione, nel Bollettino Ufficiale della regione e di un estratto su due o più quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti.

7. La struttura competente provvede altresì ad acquisire i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari, con particolare riguardo ai beni di interesse culturale.

8. Se a seguito della pubblicazione dell'avviso sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene, la struttura competente procede all'aggiudicazione della concessione, locazione o affitto mediante esperimento di asta pubblica, ponendo a base di gara il valore

del canone determinato dagli uffici regionali competenti in materia a norma del presente regolamento. I criteri e le modalità di aggiudicazione sono stabiliti dal bando di gara.

L'aggiudicazione avviene con offerte segrete in aumento da confrontarsi con la base d'asta e con aggiudicazione al miglior offerente anche in presenza di una sola offerta valida, purché l'offerta sia almeno pari o superiore alla base d'asta o, in alternativa, con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa individuazione dei criteri di valutazione e relativa ponderazione. Nelle concessioni/locazioni di valorizzazione di cui all'art. 11-*bis* del presente regolamento andranno altresì valutati le ricadute economiche sul territorio dell'intervento proposto e l'impatto sull'equilibrio territoriale.

9. Non si procede allo svolgimento di procedura di selezione quando, allo scadere del termine indicato nella pubblicazione, non siano pervenute domande concorrenti. In tal caso la regione potrà inviare al soggetto richiedente l'invito a presentare un'offerta finalizzata ad acquisire elementi di valutazione per dare corso ad una trattativa privata preordinata alla conclusione del contratto.

10. Sono fatti salvi, a parità di condizioni, i diritti di prelazione a favore dei soggetti che ne abbiano titolo in base alla normativa vigente e che abbiano presentato valida offerta nell'ambito dell'eventuale asta pubblica.».

Art. 4.

Sostituzione della rubrica del Capo II

1. La rubrica del Capo II è sostituita con la seguente: «Concessioni, locazioni e affitti di beni».

Art. 5.

*Inserimento dell'articolo 11-*bis* del r.r. 7/R/2015*

1. Dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis* (*Concessioni e locazioni di valorizzazione*). — 1. Ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dell'art. 58 della legge n. 133/2008 i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere attribuiti in concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, d'ufficio o su istanza di parte, secondo quanto previsto agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del presente regolamento, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le concessioni e locazioni di cui al primo comma sono assegnate per un periodo di tempo minimo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Al termine della concessione



tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio regionale senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno.

3. L'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti o partecipanti alla procedura di gara tiene conto: *a)* per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione pubblica; *b)* per la capacità economico-finanziaria, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, nonché delle referenze bancarie; *c)* per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di attività, valutabili anche in termini di analogia rispetto alle attività da esercitarsi nell'immobile richiesto in uso; *d)* per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare.

4. Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione, nuova costruzione e ampliamento, inclusa la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di dettaglio, inclusi gli oneri urbanistici derivanti dal cambio di destinazione urbanistica e contributi di costruzione e gli oneri di adeguamento catastale, rimangono a totale ed esclusivo carico del concessionario. Il progetto definitivo dovrà essere preventivamente approvato dalla regione.

5. La regione richiede per l'affidamento in gestione dell'immobile la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e riconversione.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 13 del r.r. 7/R/2015

1. Il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«1. I beni del patrimonio disponibile della regione possono essere assegnati in locazione o affitto con le modalità previste agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del presente regolamento, di norma a canoni di mercato, come determinati dagli uffici competenti per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 14 del r.r. 7/R/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Al termine della locazione o dell'affitto il rapporto, su istanza dell'interessato, può essere rinnovato per una sola volta per una durata pari a quella originariamente stabilita, senza tener conto del rinnovo automatico eventualmente intervenuto alla prima scadenza in forza della legislazione vigente, previa rideterminazione del canone secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Della previsione di rinnovo si dovrà dare atto nell'eventuale avviso pubblico di gara.

2-*ter*. Il rinnovo è comunque escluso quando la regione, nel termine contrattualmente stabilito, comunichi la propria volontà di recedere dal rapporto.

2-*quater*. La richiesta di rinnovo deve pervenire alla regione almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto e l'eventuale accoglimento presuppone il regolare pagamento dei canoni e l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, assunte nei confronti della regione.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 20 del r.r. 7/R/2015

1. Il comma 1 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«1. Sono a carico del concessionario, locatario od affittuario la corretta custodia del bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia, la manutenzione ordinaria, le spese di funzionamento e di gestione ed ogni imposta e tassa inerenti l'attività esercitata nell'immobile e, nel caso di concessione, ogni imposta e tassa gravante per legge sul concessionario, fatto salvo quanto stabilito all'art. 11-*bis* per gli oneri connessi alle concessioni e locazioni di valorizzazione e all'art. 25, comma 3 per gli oneri manutentivi di natura ordinaria e straordinaria e le imposte e tasse posti a carico dell'utilizzatore del bene regionale in uso gratuito o a canone ricognitorio.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 22 del r.r. 7/R/2015

1. La rubrica dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

«Emanazione dell'atto di concessione e stipulazione del contratto di locazione o di affitto».

2. Il comma 1 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«1. Con apposito provvedimento dirigenziale, previo espletamento del procedimento amministrativo descritto agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del presente regolamento, la struttura competente in materia di patrimonio o affidataria della gestione attribuisce in concessione, locazione o affitto il bene regionale.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 25 del r.r. 7/R/2015

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 25 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) aziende e società controllate dalla regione per l'adempimento dei rispettivi compiti istituzionali o per il perseguimento di finalità di interesse pubblico strettamente correlate ai loro compiti istituzionali, su richiesta dei medesimi. Dell'attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio dei beni regionali si tiene conto in sede di erogazione a favore dei soggetti indicati dei contributi a carico del bilancio regionale».

2. Il comma 4 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«4. Si può far luogo ad attribuzione in uso gratuito di immobili regionali ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *b-bis* del comma 1:

a) se tali soggetti agiscono in condizioni di reciprocità;

b) in considerazione della particolare rilevanza dei progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, così come promossi da detti soggetti;



c) quando la gratuità dell'uso dell'immobile sia dedotta in appositi atti convenzionali in ragione della specificità della finalità perseguita dall'utilizzatore del bene.».

Art. 11.

Allegato

1. È unito al regolamento regionale n. 7/R/2015 l'Allegato A al presente regolamento.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

l'art. 5 (Procedimenti per la scelta del concessionario);
il comma 2 dell'art. 13;

l'art. 27 (Attribuzione in uso di immobili a canone agevolato).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 6 luglio 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00314

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 8.

Istituzione del Comune di Valle Cannobina mediante fusione dei comuni di Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso e Falmenta in Provincia del Verbano Cusio Ossola.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Valle Cannobina

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed a seguito del referendum consultivo regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, il Comune di Valle Cannobina mediante fusione dei comuni di Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso e Falmenta, in Provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. Il territorio del Comune di Valle Cannobina è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso e Falmenta, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

Decadenza organi e nomina commissario

1. Alla data di istituzione del Comune di Valle Cannobina i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Valle Cannobina e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di Governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

Eventi successivi alla fusione

1. Alla data di istituzione del Comune di Valle Cannobina gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Valle Cannobina le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Cavaglio Spocchia.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Valle Cannobina subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Valle Cannobina.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.



4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Valle Cannobina per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

Sede del comune

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Valle Cannobina è situata presso la sede dell'estinto Comune di Cavaglio Spocchia.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di Valle Cannobina, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Valle Cannobina prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'originario Comune di Cavaglio Spocchia vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 7.

Vigenza degli atti

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Valle Cannobina.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Valle Cannobina.

Art. 8.

Delega alla Provincia del Verbano Cusio Ossola

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Valle Cannobina, sono definiti dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9.

Contributi regionali

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 10.

Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali

1. Il Comune di Valle Cannobina, è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 11.

Disposizioni contabili

1. Il Comune di Valle Cannobina:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.



2. Il Comune di Valle Cannobina può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per il contributo *una tantum* al Comune di Valle Cannobina, quantificato nell'esercizio finanziario 2019 in € 90.000,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Valle Cannobina, a partire dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2023, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in € 18.000,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 luglio 2018

*p. Il Presidente
Il Vice Presidente*
RESCHIGNA

(*Omissis*).

18R00386

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 10.

Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
SPORT, CULTURA, ENTI LOCALI,
SERVIZI PUBBLICI**

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E PERSONALE


Art. 1.

*Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
«Disciplina del procedimento amministrativo»*

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «di trasparenza» sono inserite le parole: «, di parità e di pari opportunità».

2. L'art. 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 8 (*Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi*). — 1. Gli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, provvedono alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.



2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell'«Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti» (IN-PEC), salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.

3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell'«Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi» (IPA) o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresì, resi disponibili previa comunicazione delle modalità di accesso telematico agli stessi.

4. Con l'avvio dell'operatività dell'«Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese», le comunicazioni ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 avvengono tramite il domicilio digitale ivi indicato.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono altresì eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello già riportato nei rispettivi indici. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (EIDAS).

6. Le imprese agricole individuali che a causa del divario digitale si trovano nell'impossibilità di amministrare un indirizzo di posta elettronica certificata, possono eleggere, ai fini dello svolgimento di procedimenti amministrativi, un domicilio digitale speciale presso terzi. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

7. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 4 o del domicilio digitale speciale di cui al comma 5, ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 è inviata a mezzo posta ordinaria una copia cartacea del documento informatico originale. Nel caso di notificazioni e di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di consegna, l'invio avviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se per determinati procedimenti si rende necessario allegare all'istanza presentata in forma cartacea un provvedimento amministrativo, la conformità della copia del provvedimento amministrativo all'originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

8. Le comunicazioni trasmesse a uno dei domicili digitali di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed equivalgono alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.»

3. Nel comma 3 dell'art. 11-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «non si applicano ai» sono inserite le parole: «procedimenti di pianificazione, ai».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Il silenzio assenso si applica anche ai procedimenti di verifica, avviati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su istanza delle stazioni appaltanti, ai fini di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli operatori economici ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, per attestare l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche.»

5. L'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 24 (*Diritto d'accesso*). — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «diritto di accesso»: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) «interessati»: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) «controinteressati»: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) «documento amministrativo»: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2. Attese le finalità di pubblico interesse, il diritto di accesso costituisce un principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all'art. 1-*ter*, comma 2.

4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso.»

6. L'art. 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«Art. 25 (*Limitazioni al diritto di accesso*). — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento;



b) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti amministrativi:

a) processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico;

b) pareri facoltativi, consulenze giuridiche e relazioni tecniche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3.

3. Il diritto di accesso agli atti interni può essere esercitato solo qualora gli stessi siano posti a base di un provvedimento finale a rilevanza esterna.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, i documenti relativi alle seguenti materie sono accessibili, oltre che ai diretti destinatari, anche alle persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o della vigilanza sui diretti destinatari, salvo eventuali ipotesi di conflitto di interessi con questi ultimi, da valutarsi a cura del direttore di ripartizione competente:

a) interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio-economica;

b) interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche e strutture similari;

c) esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all'igiene e sanità pubblica, e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro;

d) dati statistici personali;

e) stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari.

5. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Il differimento dell'accesso è disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 7.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

8. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati altri casi di esclusione del diritto di accesso anche in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.»

7. Dopo l'art. 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 28-ter e 28-quater:

«Art. 28-ter (*Accesso civico semplice*). — 1. L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente".

2. La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di alcuna motivazione ed è gratuita.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.

Art. 28-quater (*Accesso civico generalizzato*). —

1. L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.


2. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non necessita di alcuna motivazione.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale; nel medesimo regolamento sono inoltre disciplinati i limiti e le esclusioni, le garanzie per i diritti dei controinteressati, nonché i rimedi giuridici in caso di mancata risposta, di rifiuto, differimento e limitazione.»

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «essi definiscono gli obiettivi e le priorità nel piano della performance che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative.» sono sostituite dalle parole: «essi definiscono nel piano della performance, che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative, gli obiettivi, le priorità e la programmazione del fabbisogno del personale, che tiene conto dei profili professionali richiesti ai fini dell'attuazione del piano stesso.» e il periodo: «Alla fine dell'anno è redatta una relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi.» è sostituito dal periodo: «La relazione sul raggiungimento degli obiettivi è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale.»



2. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Si prescinde dal titolo di studio indicato nell'avviso per i/le dipendenti di ruolo della Provincia che abbiano svolto non meno di dieci anni di servizio effettivo come direttori/direttrici d'ufficio.»

3. Alla fine del comma 6 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «La commissione di selezione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fermo restando l'obbligo di presenza in occasione delle prove di selezione.»

4. Alla fine del comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «La commissione di selezione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fermo restando l'obbligo di presenza in occasione delle prove di selezione.»

5. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

«3. In caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente si applicano le disposizioni del comma 2 con i termini ridotti a 3 mesi.»

Art. 3.

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»

1. Nella lettera *b*) del comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dopo le parole: «l'orario di lavoro» sono inserite le parole: «, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile.»

2. Dopo il comma 8 dell'art. 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«9. La Provincia autonoma di Bolzano e gli enti da essa dipendenti applicano ai contratti collettivi locali le disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

3. Dopo il comma 10 dell'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«11. I contratti collettivi decentrati che non comportano nuove o maggiori spese sono stipulati dalla competente unità organizzativa con le organizzazioni sindacali e sono comunicati in forma appropriata al personale interessato.»

4. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

«2. Condizioni per poter effettuare l'assunzione di personale sono:

a) la corrispondenza con il piano triennale del fabbisogno di personale dell'unità organizzativa provinciale richiedente e

b) la previsione della relativa dotazione di posti o,

c) se l'assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanziaria, anche con compensazione delle risorse programmate per il personale stagionale.»

5. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

«*a*) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento degli esami; la possibilità di introdurre la conoscenza dell'inglese o di altre lingue oltre al tedesco e all'italiano nelle prove dei concorsi a partire dai profili per l'accesso ai quali è previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado;»

6. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

«*c*) i criteri generali per la valutazione dei titoli; l'eventuale valutazione in sede concorsuale di ulteriori titoli, compresi i titoli post laurea, se giustificati dalle esigenze dell'Amministrazione; l'eventuale valutazione del possesso, da parte dei candidati e delle candidate, delle competenze relazionali e comportamentali necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali, da accertarsi anche, ma non esclusivamente, con il supporto di professionalità specializzate;»

7. Dopo la lettera *i*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono aggiunte le seguenti lettere *j*) e *k*):

«*j*) l'inserimento di disposizioni di coordinamento delle fonti normative esistenti sulla mobilità tra gli enti e sulla disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale che passa da un'amministrazione ad un'altra;

k) la graduale eliminazione delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato per soli titoli, ove non indispensabili, e l'abolizione delle graduatorie per titoli per trasferimenti di personale tra comuni.»

8. Dopo il comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi 7, 8, 9 e 10:

«7. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, l'attestato di bilinguismo non costituisce, in riferimento ai seguenti profili professionali, requisito di accesso per l'assunzione all'impiego provinciale, fatte salve le disposizioni particolari per il personale di lingua ladina e per l'insegnamento della seconda lingua:

a) personale pedagogico delle scuole dell'infanzia;

b) personale docente delle scuole provinciali della formazione professionale e delle scuole provinciali di musica;

c) collaboratori e collaboratrici all'integrazione.

8. Nelle graduatorie per l'assunzione del personale, l'attestato di bilinguismo costituisce tuttavia, per i profili professionali di cui al comma 7, titolo di precedenza oppure è rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio.

9. Ai fini della realizzazione del principio dell'insegnamento nella madrelingua, per i profili professionali di cui al comma 7, è richiesta inoltre la documentazione o la dichiarazione attestante che la lingua di insegnamento della scuola superiore di secondo grado frequentata oppure del livello di formazione immediatamente inferiore corrisponda alla lingua alla quale si riferisce la rispettiva graduatoria per l'assunzione del personale. In caso contrario, il personale interessato deve superare un apposito



to esame di lingua, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale. L'attestato di bilinguismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, non sostituisce tale esame di lingua. Sono fatte salve le disposizioni particolari per il personale di lingua ladina e per l'insegnamento della seconda lingua.

10. È necessario sostenere l'esame di lingua di cui al comma 9 anche nel caso in cui la madrelingua dichiarata dal personale non corrisponda a nessuna delle lingue alle quali si riferiscono le graduatorie per l'assunzione del personale.».

9. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«4. Al fine della più efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, i singoli uffici delle Ripartizioni provinciali Politiche sociali, Lavoro, Personale e della Direzione generale della Provincia, ciascuno secondo i propri compiti istituzionali, concorrono alla funzione attribuita dalla riforma statale al/alla responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modifiche, e del programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista per la Provincia.».

10. Dopo l'art. 11-ter della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-*quater* (*Deroghe per l'ambito scolastico*). — 1. Sono escluse dalla pianificazione triennale del fabbisogno di personale le procedure di reclutamento del personale docente ed educativo, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative a carattere statale e provinciale.».

11. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«6. Ai fini di una efficiente ed effettiva copertura dei posti vacanti, l'Amministrazione può disporre nei bandi di concorso o di selezione un periodo di permanenza obbligatoria per gli assunti sui posti banditi, escludendo la mobilità su richiesta del personale. Tale periodo non può comunque superare i tre anni di effettiva attività lavorativa.».

12. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, prima delle parole: «; in ogni caso sono consentiti» sono inserite le parole: «in caso di interesse comprovato per l'amministrazione, la predetta percentuale dei proventi lordi per singoli profili professionali può essere aumentata dalla Giunta provinciale fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo.».

13. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: «, con esclusione delle attività di cui alle lettere a) e b),» sono soppresse.

14. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

«f-bis) il personale, inoltre, non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.».

15. Dopo l'art. 31 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 31-*bis* (*Controlli relativi all'assenza per malattia*). — 1. I controlli relativi all'assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari d'ufficio o su richiesta dei predetti enti. Il controllo d'ufficio è disposto secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Le modalità organizzative per l'applicazione di questo comma, comprese le modalità di trasmissione di dati — anche riferiti alla diagnosi — all'Azienda, sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Il presente articolo si applica dal 1° gennaio 2018. Prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina.».

16. Nel comma 1 dell'art. 44-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la cifra: «18.579» è sostituita dalla cifra: «18.632».

17. Il comma 3 dell'art. 44-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene dal 1° gennaio 2018 anche quattro nuovi posti amministrativi e dal 1° settembre 2018 13 nuovi posti amministrativi, 40 nuovi posti per il profilo professionale «collaboratori e collaboratrici per l'integrazione», nonché cinque posti per la prevista quota di persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti. Inoltre dal 1° settembre 2018 il contingente di posti di cui al comma 1 comprende anche 40 nuovi posti che, ai sensi dell'art. 11, passano nella dotazione organica complessiva della Provincia per avvenute assunzioni di persone con disabilità.».

18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 505.000,00 euro per l'anno 2018, in 1.915.000,00 euro per l'anno 2019 e in 2.315.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, «Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale»

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, è così sostituito: «Per i comuni e per gli incarichi di dirigenti, dirigenti sostituiti e



coordinatori, nonché per gli incarichi affini delle professioni sanitarie dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige trovano applicazione le sole disposizioni di cui al Capo I.»

Art. 5.

Modifiche della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, «Ordinamento delle scuole materne - scuole per l'infanzia»

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito: «Presso ogni scuola materna il direttore/la direttrice istituisce e nomina un comitato che promuove la collaborazione fra l'amministrazione comunale, i genitori e la scuola materna.»

2. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituita:

«*f*) da un genitore per ogni sezione, eletto dai genitori dei bambini frequentanti la rispettiva sezione della scuola materna. Un genitore non può rappresentare che una sola sezione.»

3. Dopo la lettera *o*) del comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è aggiunta la seguente lettera:

«*p*) nominare i membri del comitato della scuola materna.»

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, «Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: «Inoltre, in caso di assenza o di impedimento il Difensore civico/la Difensora civica può incaricare un/una dipendente di sostituirlo/sostituirla limitatamente all'ordinaria amministrazione.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante»

1. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«*5-bis*. Qualora sia esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli per l'assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente ovvero il direttore o la direttrice competente della Direzione provinciale Scuole può conferire ai docenti inseriti nella graduatoria di merito per l'accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici un incarico temporaneo di presidenza per la copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non vacanti, ma disponibili.»

2. Nel comma 1 dell'art. 12-*novies* della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: «che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di insegnamento tedesco o nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle parole: «che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di insegnamento tedesco o che vengono impartite nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano.»

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«*2-bis*. Ai corsi-concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine è ammesso anche il personale docente assunto presso le scuole professionali o presso le scuole paritarie nonché il personale docente per l'insegnamento della religione cattolica in possesso di una laurea almeno quadriennale di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, e il personale cessato dal servizio di insegnamento e in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa per l'assunzione come docente nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e per l'ammissione ai corsi-concorsi per dirigenti scolastici.»

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione»

1. Il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

«6. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole paritarie e riconosciute dalla Provincia nonché nell'ambito dell'istruzione parentale.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono inseriti i seguenti commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*:

«*6-bis*. Qualora il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione venga realizzato nelle scuole private riconosciute dalla Provincia, gli alunni e le alunne sostengono un esame di idoneità al termine della scuola primaria ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l'iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria.»



6-ter. Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione mediante l'istruzione parentale, sono tenuti a comunicarlo di anno in anno alla o al dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento, dimostrando di avere competenze specifiche e capacità economiche adeguate. La dirigente scolastica o il dirigente scolastico attiva, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale, le necessarie forme di controllo, anche per accertare lo sviluppo degli apprendimenti e gli apprendimenti raggiunti al termine di ogni anno scolastico. Al termine della scuola primaria, gli alunni e le alunne sono comunque tenuti a sostenere un esame di idoneità ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l'iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria.

6-quater. La Giunta provinciale definisce la disciplina relativa agli esami di idoneità nonché i criteri e le modalità per il loro svolgimento.».

3. Nel comma 4 dell'art. 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, le parole: «dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche» sono sostituite dalle parole: «delle indicazioni provinciali».

Art. 10.

Modifiche della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7-bis della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Nel piano triennale dell'offerta formativa le scuole in lingua tedesca e delle località ladine possono approvare dei criteri per il riconoscimento di attività extrascolastiche attinenti al rispettivo tipo di scuola come percorsi di alternanza scuola-lavoro, che non superino la misura massima del 50 per cento del monte ore dedicato dal predetto piano triennale all'alternanza scuola-lavoro.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7-bis della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. La Giunta provinciale approva disposizioni generali sui percorsi di alternanza scuola-lavoro nonché la Carta dei diritti e doveri delle alunne e degli alunni in alternanza scuola-lavoro.».

Art. 11.

Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, «Diritto allo studio universitario»

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituito:

«1. Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata "Consulta". La Con-

sulta presta consulenza in materia di orientamento delle politiche a sostegno del diritto allo studio nonché di coordinamento e miglioramento dei relativi interventi, inclusi la relativa dotazione finanziaria e i diversi bandi di concorso nel campo del diritto allo studio. Può formulare proposte per lo sviluppo e il miglioramento degli interventi ed essere incaricata dell'elaborazione di proposte e pareri.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

«5. L'amministrazione provinciale può delegare alle università con sede in Alto Adige l'intero servizio mensa ai sensi del comma 1 e tutte le attività ad esso connesse, nonché l'espletamento di gare d'appalto per la gestione del servizio. Le relative modalità sono fissate dalla Giunta provinciale.

6. In casi motivati, per il vitto degli studenti e delle studentesse che sono iscritti e frequentano un'università in Alto Adige possono essere stipulate convenzioni con esercizi alberghieri nonché essere acquistati o messi a disposizione buoni pasto, se i locali utilizzati per la didattica o la ricerca si trovano ad una distanza considerevole dalle mense universitarie. La Giunta provinciale incarica l'università della gestione e dell'esecuzione delle relative gare d'appalto nonché di tutte le attività connesse a tali prestazioni e stabilisce l'entità delle risorse da mettere a disposizione per il vitto degli studenti e delle studentesse.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, «Ordinamento della formazione professionale»

1. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è soppresso il seguente periodo: «I criteri per l'equipollenza sono stabiliti dalla Giunta provinciale.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT


Art. 13.

Modifiche della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, «Interventi a favore dello sport»

1. Nel testo tedesco dell'art. 2, comma 1, lettera a), punto 5, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola «Fremdenverkehr» è sostituita con la parola «Tourismus».

2. Nel testo tedesco dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola: «Iniziativen» è sostituita con la parola: «Initiativen».

3. Nel testo tedesco dell'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola «Fremdenverkehr» è sostituita con la parola «Tourismus».



4. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola «Gemeindenkonsortien» è sostituita dalla parola «Gemeindekonsortien».

5. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituita:

«e) da due esperti designati dall'assessore provinciale competente in materia di attività sportive;».

6. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) da un rappresentante della delegazione provinciale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).».

7. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:

«5. Il direttore dell'ufficio sport e i responsabili dello sport scolastico delle Intendenze scolastiche ovvero delle Direzioni e dei Dipartimenti Istruzione e formazione della Provincia partecipano alle sedute della consulta, con voto consultivo.».

8. Il comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:

«6. I membri della consulta di cui alle lettere c), d) e f) sono scelti tra terne di nominativi designati dagli organismi indicati. Qualora la designazione non avvenga entro il termine di giorni sessanta dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni proposte dall'assessore competente in materia di sport.».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 14.

Modifiche della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, «Incentivazione della conoscenza delle lingue»

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, è così sostituito:

«5. Rimangono salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche.».

2. Il comma 7 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza delle lingue straniere. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere e non

devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all'art. 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all'art. 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale.».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

«8. Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere si applicano le modalità previste dall'art. 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.

9. Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni secondo le modalità previste dall'art. 15-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.».

Art. 15.

Modifiche della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, «Provvedimenti in materia di bilinguismo»

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza della seconda lingua. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua e non devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all'art. 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all'art. 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza della seconda lingua si applicano le modalità previste dall'art. 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.».

3. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, le parole: «, sussidi e premi» sono soppresse.

4. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:

«1. Per le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 14 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.».

5. L'art. 7 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:

«Art. 7 (Anticipazioni). — 1. Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni secondo le modalità previste dall'art. 15-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.».



Art. 16.

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, «Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige»

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:

«e) progettare, elaborare e pubblicare studi sulla storia regionale, promuovere ed eseguire di propria iniziativa le relative misure e diffondere i risultati di tali studi attraverso attività di formazione e comunicazione, sostenendo le relative spese in osservanza delle disposizioni in materia di appalti; il finanziamento di tali attività può servire anche a coprire le spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti, nonché le spese per le relative manifestazioni.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l'anno 2018 e in 12.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche.

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, «Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37»

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis. — 1. In osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Beni culturali adotta i necessari provvedimenti per la progettazione e realizzazione di ricerche e studi sui beni culturali architettonici, artistici e archeologici, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale collettivo.

2. La Ripartizione sostiene le relative spese in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può servire anche a coprire le spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti a tali ricerche e studi, nonché le spese per le relative manifestazioni.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 11.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, «Riordino degli enti locali»

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, dopo le parole: «il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli» sono inserite le parole: «86, quarto comma,».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, «Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche»

1. La lettera g) del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

«g) i contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali prevedono un divieto di concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile;».

Capo VIII

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell'art. 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

b) i commi 2 e 3 dell'art. 11 e il comma 6 dell'art. 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5;

c) l'art. 4 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9;

d) l'art. 7 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche,

e) l'art. 30-bis della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

TITOLO II

TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE,
ENERGIA, UTILIZZAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE, CACCIA E PESCA, PROTEZIONE
ANTINCENDI E CIVILE, URBANISTICA

Capo I


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

Art. 21.

Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, «Norme per la tutela della qualità dell'aria»

1. Dopo l'art. 11-bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-ter (Sanzioni amministrative). — 1. Chiunque violi le prescrizioni, le limitazioni o i divieti impartiti tramite i provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 11-bis o dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche, è sogget-



to alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dall'art. 6, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, e dal personale della Provincia autonoma di Bolzano.».

2. Nella rubrica dell'art. 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, le parole: «*di rifiuti*» sono soppresse.

3. Nella lettera *d*) del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, le parole: «*o chi non rispetta il divieto di cui all'art. 13*» sono soppresse.

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, «Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti»

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

«2. L'Agenzia individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'Agenzia e all'Autorità procedente. Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro di cui all'art. 3.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 23.

Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile»

1. Il titolo della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: «*Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima*».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«3. La Provincia, nell'ambito degli obiettivi di tutela del clima internazionali, nazionali e dell'Unione europea, promuove la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e nel contempo un approvvigionamento energetico sostenibile.».

3. Dopo l'art. 1-*quinquies* della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-*sexies* (*Norme in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento*). — 1. La Giunta provinciale, su parere tecnico dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, determina, in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento, i criteri per la raccolta dati, gli obblighi nei confronti degli utenti finali da parte dei gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento esercenti ser-

vizi di pubblica utilità sul territorio, nonché i criteri per una determinazione trasparente delle tariffe e il relativo monitoraggio. Inoltre la Giunta provinciale stabilisce le condizioni per la delimitazione dell'area servita dagli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.».

4. Il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili per le stesse spese ammissibili con altri contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o a carico del bilancio provinciale. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con finanziamenti di opere pubbliche ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche»

1. L'art. 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 13 (*Acque minerali*). — 1. Le acque minerali esistenti nel territorio della Provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La concessione delle acque minerali esistenti, tra le quali rientrano le acque minerali e termali nonché le sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari, è rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche, previo riconoscimento dell'idoneità delle acque da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e previa iscrizione delle stesse nell'apposito elenco, che è approvato dalla Giunta provinciale.

3. Ai fini dell'imbottigliamento o dell'uso termale o terapeutico delle acque minerali, il riconoscimento dell'idoneità è effettuato dall'Agenzia provinciale per l'ambiente di concerto con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

4. I trattamenti idrici non terapeutici in strutture alberghiere e affini, tipici della tradizione locale, vengono effettuati secondo la disciplina provinciale sulle attività organizzate e sui trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico.

5. Il decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua e l'ammontare del canone di concessione idrica sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:

a) per le acque minerali destinate all'imbottigliamento:

1) la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;



2) la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;

3) la quantità d'acqua imbottigliata a seconda che l'imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;

4) il tipo e il numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse;

b) per le acque destinate ad uso termale o terapeutico:

1) la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;

2) la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;

3) il tipo e il numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse;

c) per altri utilizzi non terapeutici:

1) la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;

2) la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;

3) il tipo e il numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse.

6. A partire dal 1° gennaio 2018 i canoni di concessione idrica sono determinati in base alla portata d'acqua concessa nel decreto di concessione, nonché al tipo e al numero di captazioni d'acqua ivi indicati. Nel calcolo sono inclusi i quantitativi d'acqua imbottigliati indicati dal concessionario nella relativa comunicazione. A partire dal 1° gennaio 2019 sono inclusi anche i quantitativi d'acqua misurati ed effettivamente derivati nell'anno precedente.

7. Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche, non si applicano alle acque minerali di cui al presente articolo.

8. Le acque minerali esistenti di cui al comma 2 sono poste sotto tutela ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo II, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche istituisce le necessarie zone di tutela per le acque minerali esistenti di cui al comma 2, che non vengono assegnate in concessione; le zone di tutela sono gestite dalla Ripartizione provinciale Foreste.»

Art. 25.

Modifiche della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, «Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«4. Tra il termine dei lavori e il collaudo, entro il periodo di derivazione, l'impianto può essere messo provvisoriamente in esercizio per l'esecuzione del collaudo, previa comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia provinciale per l'ambiente. L'esercizio provvisorio ha validità fino alla conclusione della procedura di collaudo e comunque non oltre i tre anni dalla fine dei lavori.»

2. Il comma 1 dell'art. 23-bis della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo di produzione elettrica, che servano esclusivamente all'approvvigionamento elettrico per autoconsumo di malghe e rifugi, per i quali non sia altrimenti possibile un allacciamento economico e vantaggioso alla rete elettrica, non si applicano gli articoli 4 e 9. Gli articoli 4 e 9 non si applicano altresì al rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche fino a un massimo di 50 kW per il fabbisogno domestico di masi di montagna con più di 40 punti di svantaggio e di alpeggi gestiti in proprio, anche se allacciati alla rete elettrica pubblica, ove la produzione oltre l'autoconsumo può essere immessa in rete. La potenza nominale media annua viene stabilita sulla base dei costi comprovati del fabbisogno di energia elettrica nell'uso agricolo e del fabbisogno abitativo del conduttore dell'azienda degli ultimi due anni, aggiungendo gli investimenti previsti per i successivi due anni limitatamente all'esercizio di attività in agricoltura con effetti sul consumo di energia elettrica nella misura massima del 10 per cento dei comprovati costi per l'energia elettrica degli ultimi due anni. Per queste domande, in deroga alle linee guida di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), quale ulteriore elaborato progettuale sono da allegare solamente la relazione tecnica con i dati tecnici e le caratteristiche dell'impianto nonché una descrizione ecologica del corso d'acqua interessato.»

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 23-ter della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «La Giunta provinciale stabilisce, con regolamento di esecuzione, una procedura semplificata con una durata massima di 180 giorni per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.»

4. Dopo la lettera d) del comma 12 dell'art. 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunta la seguente lettera:

«e) deriva senza concessione.»

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 26.

Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. Il comma 1-bis dell'art. 5 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 11, l'esercizio della caccia nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve private di caccia è consentito solamente al titolare di un permesso di caccia per il relativo comprensorio. Per la caccia alle specie sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti ai sensi dell'art. 27 è inoltre necessaria un'autorizzazione speciale indicante per gli ungulati il genere e l'età nonché ulteriori presupposti della relativa specie.»



2. Il comma 8 dell'art. 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero degli uccelli e dei mammiferi autoctoni protetti da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.»

3. Il comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

«2. Hanno diritto al permesso annuale o d'ospite le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, e che sono residenti nel territorio della relativa riserva di diritto o sono proprietari di una minima unità colturale sita nella riserva di caccia, oppure di una superficie boschiva o alpestre di almeno 50 ettari. I criteri e modalità per la definizione di queste aree di proprietà, la durata minima della residenza richiesta per il permesso annuale o di ospite, nonché il rilascio e la revoca dei permessi di caccia per le riserve di diritto sono stabiliti con regolamento di esecuzione.»

4. Il comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale può concedere aiuti fino all'ammontare del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da fauna selvatica, la cui congruità sia stata accertata dai competenti uffici provinciali. Le relative richieste devono essere presentate all'ufficio provinciale competente per la caccia.»

5. Dopo il comma 5 dell'art. 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

«6. L'ufficio provinciale competente entro trenta giorni esamina il danno. Se constata che il danno è causato da grandi predatori, entro ulteriori sessanta giorni lo risarcisce.»

6. Dopo il comma 6 dell'art. 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

«7. Le spese incentivabili per misure di prevenzione dei danni causati da grandi predatori includono anche le spese per cani da protezione delle greggi.»

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, «Pesca»

1. L'art. 15-bis della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 15-bis (*Conservazione delle specie*). — 1. L'ufficio provinciale competente per la pesca può eseguire direttamente, o autorizzare soggetti terzi, quali enti di ricerca, professionisti, associazioni e simili, ad effettuare nelle acque attività di osservazione e monitoraggio per la conservazione e la riproduzione delle specie autoctone. Ai fini del prelievo di uova da fecondare artificialmente per garantire semine di specie autoctone geneticamente certificate, l'ufficio provinciale competente per la pesca o un suo incaricato, in accordo con l'acquicoltole competente, può catturare riproduttori anche con l'impiego di uno storditore elettrico. Le specie prelevate e una quota percentuale, predetermina-

ta e riportata nel programma autorizzato, delle uova e degli avannotti così ottenuti devono essere successivamente reimmessi nelle acque di provenienza. L'indicazione delle specie e del numero di individui prelevati e reimmessi nelle acque, nonché altri dati ritenuti rilevanti dall'ufficio provinciale competente per la pesca sono riportati in un apposito verbale firmato dal responsabile del prelievo. Il verbale è trasmesso all'ufficio provinciale competente per la pesca e all'acquicoltole competente.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE

Art. 28.

Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, «Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile»

1. Il comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, l'Agenzia provvede, sulla base dei criteri determinati con decreto del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nell'albo online dell'Agenzia stessa, all'erogazione di un'indennità in favore degli interessati definiti nei predetti criteri.»

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

Art. 29.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. L'art. 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

«Art. 16 (*Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale*). — 1. Nell'ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico la Provincia e i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell'interesse collettivo possono essere affidate ai privati proprietari. La specificazione del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da stabilirsi nel piano urbanistico comunale. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'affidamento al privato proprietario viene fatto con delibera di assegnazione dell'area. L'impianto realizzato dal privato è destinato ad uso pubblico, anche verso corrispettivo ed in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza da parte del titolare determina da parte della Provincia o del comune l'acquisizione dell'impianto assieme all'area secondo la seguente procedura.



2. I fatti che danno luogo all'acquisizione devono essere contestati dalla Provincia o dal comune al proprietario dell'impianto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro trenta giorni controdeduzioni documentate.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 la Giunta provinciale o il consiglio comunale dichiara la revoca dell'assegnazione e delibera l'acquisizione dell'impianto, con l'area su cui insiste, al patrimonio indisponibile della Provincia o del comune, che lo utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore della Provincia o del comune.

4. Al proprietario dell'impianto viene corrisposta un'indennità costituita dalla somma dell'indennità per l'area determinata ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto, dalla quale viene detratto il 50 per cento a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 possono essere applicate anche per i parcheggi pubblici.»

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 22-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Le modifiche ai piani delle zone di pericolo dovute a misure di sicurezza attuate dall'Amministrazione provinciale o comunale possono essere approvate dalla Giunta provinciale previo parere della conferenza dei servizi; in questo caso non si applicano le fasi procedurali di cui ai commi da 1 a 7 dell'art. 19.»

Capo VII

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 30.

Abrogazione

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 5-ter della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche;

b) l'art. 37-bis della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche.

TITOLO III

IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, EDILIZIA SCOLASTICA, TRASPORTI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, LAVORO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 31.

Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, «Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari»

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Il servizio veterinario provinciale, sulla base di un programma di attività approvato dalla Giunta provinciale,

può eseguire tutte le spese connesse all'esecuzione dei compiti affidati al servizio ai sensi della presente legge e della normativa ivi richiamata.»

Art. 32.

Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario»

1. Nel comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, dopo le parole: «o che interrompe la formazione prima della sua conclusione» sono inserite le parole: «o che non conclude la formazione per il mancato superamento degli esami o per aver ottenuto un giudizio negativo riguardo all'intero anno di formazione.»

2. Nel comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: «che ricoprono un posto di formazione nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige» sono inserite le parole: «o che svolgono una parte della formazione medica specialistica in Alto Adige».

3. Nel comma 1 dell'art. 32-bis della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, la cifra «12» è sostituita dalla cifra «36».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 95.400,00 euro per l'anno 2018, in 108.000,00 euro per l'anno 2019 e in 117.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 33.

Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione»

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1, è inserito il seguente articolo:


«Art. 6-bis (Tariffe). — 1. Su proposta del gestore del crematorio, con decreto del Presidente della Provincia vengono stabilite le tariffe per la cremazione.

2. Per favorire le cremazioni nel pubblico interesse i comuni possono prevedere, nei rispettivi ordinamenti cimiteriali, un rimborso parziale della tariffa per la cremazione per coloro che hanno diritto alla sepoltura in un cimitero sul territorio comunale.»

Art. 34.

Modifiche della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, «Disposizioni in materia di sanità»

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, le parole: «alla terapia occupazionale e comportamentale» sono sostituite dalle parole: «alla terapia occupazionale».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Per determinati aspetti dell'accompagnamento complementare alla quotidianità dei pazienti psichiatrici, i servizi competenti possono impiegare accompagnatori alla guarigione che abbiano assolto un corso di "esperti per esperienza" (cd. "EX-IN").».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 30.000,00 euro per l'anno 2019 e in 40.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 35.

Modifica della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, «Interventi in materia di dipendenze»

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'art. 2, nel comma 1 dell'art. 5, nella lettera c) del comma 2 dell'art. 7 e nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, la parola «accreditate» è soppressa.

Art. 36.

Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, «Assistenza farmaceutica»

1. Nel comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, le parole: «, che sono assegnate alla 4° soglia per il calcolo differenziato degli sconti» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 12-bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo gratuito locali idonei ai dispensari e alle farmacie ovvero assumere, in toto o in parte, le spese per l'affitto degli stessi.».

Art. 37.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Il comma 5-bis dell'art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«5-bis. Al fine della formazione medico-specialistica è possibile l'assunzione a tempo determinato e al di fuori dalla dotazione organica di dirigenti sanitari come medici in formazione nei reparti e servizi dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la formazione medico-specialistica. L'assunzione avviene sulla base di una procedura di selezione, fatti salvi i dirigenti sanitari già assunti nella fascia economica B alla data di entrata in vigore della presente norma. La formazione medico-specialistica avviene ai sensi delle disposizioni specifiche dell'Unione europea. I dirigenti sanitari in formazione

medico-specialistica sono affiancati da tutor proposti dal rispettivo direttore di struttura complessa e confermati dal direttore medico del presidio ospedaliero. La remunerazione dei dirigenti sanitari in formazione medico-specialistica avviene in base alle disposizioni dei contratti collettivi provinciali.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.604.166,67 euro per l'anno 2018, in 5.500.000,00 euro per l'anno 2019 e in 8.250.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 38.

Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale»

1. Nel comma 4 dell'art. 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: «Al personale medico e al personale equiparato al personale medico del territorio è preposta/preposto nei comprensori sanitari una direttrice medica/un direttore medico» sono inserite le parole: «in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione».

2. Nel comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, l'ultima frase è così sostituita: «Nei presidi ospedalieri con due sedi la direttrice medica/il direttore medico è coadiuvata/coadiuvato nella sua funzione da un medico operante nell'altra sede.».

3. Nel comma 4 dell'art. 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: «All'area assistenziale del territorio è preposta/preposto, nei comprensori sanitari, almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale» sono inserite le parole: «in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione.».

Capo II


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 39.

Modifiche della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, «Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore»

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituita:

«a) l'esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato straniero, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario; i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere o di altre autorità straniere competenti devono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Italia, salvo che siano stati emanati in uno Stato membro dell'Unione europea vincolato dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007;».



2. Alla fine del comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Gli interessi sono dovuti dal primo giorno di erogazione di ciascun pagamento mensile.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le somme erogate in via anticipata non vengono rimosse nei seguenti casi:

a) la condizione economica del genitore obbligato al mantenimento non è superiore a 1,5 volte il reddito minimo di inserimento determinato con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 7-bis, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;

b) l'indirizzo del genitore obbligato al mantenimento, residente e/o dimorante al di fuori del territorio nazionale, è sconosciuto e irreperibile.».

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, quantificate in 315.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Fondo crediti di dubbia e difficile esazione» di parte corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 40.

Modifiche della legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2, «Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari»

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2, è così sostituito: «Non possono invece essere donati i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e i medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Art. 41.

Modifiche della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, «Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. La formazione del personale di assistenza all'infanzia nei servizi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 è disciplinata mediante regolamento di esecuzione nell'ambito della formazione professionale.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-bis. I comuni possono contribuire altresì con un'ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo del servizio di microstruttura non ammessa a contributo. L'ulteriore compartecipazione dei comuni non può superare in ogni caso un terzo dell'importo orario di cui al comma 4.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 42.

Modifiche della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, «Nuove norme in materia di patrimonio scolastico»

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (Scuole di musica della Provincia). — 1. La Provincia è competente per la costruzione, per l'arredamento, per le attrezzature e per la gestione delle scuole di musica. I compiti dei comuni, nei quali si trova una scuola di musica e il raccordo finanziario sono definiti mediante accordo sulla finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni.

2. La Provincia sostiene i costi di gestione degli edifici esistenti, o di parte di essi, nei quali viene impartito l'insegnamento musicale dalle scuole di musica della Direzione provinciale, e succede ai comuni nella proprietà degli arredi e delle attrezzature.

3. La Provincia succede altresì nei rapporti giuridici inerenti alle scuole di musica in via di realizzazione per iniziativa dei comuni.

4. I rapporti finanziari e la regolamentazione patrimoniale a seguito di investimenti o di interventi di manutenzione straordinaria sono definiti mediante apposita convenzione tra la Provincia e il rispettivo comune nel quale si trova la scuola di musica.

5. Il piano di distribuzione delle scuole di musica della Provincia è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti e, in particolare, della consistenza della popolazione con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali.».

2. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, le parole: «destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti» sono sostituite dalle parole: «destinati a collegi o convitti studenteschi e alle scuole private paritarie ai sensi dell'art. 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.».

3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è così sostituito:

«2. I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati ad organizzazioni aventi tra le proprie finalità la realizzazione o la gestione, senza fini di lucro, di collegi o convitti studenteschi e delle scuole private paritarie ai sensi dell'art. 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 13.700.000,00 euro per l'anno 2019 e in 13.700.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.



Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 43.

Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, «Mobilità pubblica»

1. La rubrica dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: «Spese di investimento».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita:

«1. La Provincia può effettuare direttamente o indirettamente investimenti finalizzati a:».

3. Il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico possono essere concessi contributi annuali e pluriennali nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.».

Art. 44.

Modifiche della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

«2-bis. Sono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio.

2-ter. Sono impianti a fune in servizio privato gli impianti che ai sensi dell'art. 3, comma 1, non rientrano tra quelli in servizio pubblico.

2-quater. Sono linee funiviarie gli impianti a fune disciplinati dalla presente legge.».

2. Gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono così sostituiti:

«Art. 3 (*Funivie in servizio pubblico*). — 1. Ai fini della presente legge tutte le linee funiviarie sono considerate impianti in servizio pubblico, escluse quelle adibite al trasporto di materiale e quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dall' esercente, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all'assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro.

2. Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano gli impianti in servizio pubblico le linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a convitti, collegi e comunità e di allievi/allieve delle scuole di sci, anche se tali linee funiviarie sono gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi.

Art. 4 (*Categorie delle linee funiviarie*). — 1. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie:

a) la prima categoria comprende gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione;

b) la seconda categoria comprende gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. Tali impianti si distinguono in:

1) impianti in zona sciistica, come definita dall'art. 5-bis della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14;

2) impianti integrativi alle zone sciistiche;

3) impianti di paese e di piccoli comprensori sciistici;

4) impianti in servizio prevalentemente estivo;

c) la terza categoria comprende le scivie ad uso sportivo o turistico-ricreativo che non fanno parte di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell'art. 19 e non sono oggetto della disciplina di cui all'art. 15-bis.».

3. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«1. La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

4. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«3. Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell'impianto, può chiedere l'esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali.».

5. La lettera a) del comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituita:

«a) la linea funiviaria ottiene il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio;».

6. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«4. Nel rilascio della concessione per gli impianti di prima categoria va data precedenza agli enti pubblici locali o ai loro consorzi e alle imprese private a partecipazione pubblica.».

7. Il comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«5. Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica hanno precedenza nell'acquisto degli impianti realizzanti linee funiviarie di prima e di seconda categoria e possono metterli in esercizio dietro pagamento dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 13 e previo rilascio di nuova concessione.».



8. Il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«2. Qualora si tratti di linee funiviarie di prima categoria, nel provvedimento di decadenza della concessione viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono richiedere il rilascio della concessione in loro favore. Trascorso tale termine, chiunque può richiedere il rilascio della concessione.».

9. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«1. La cessione di linee funiviarie di prima categoria è autorizzata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione.».

10. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«1. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di mobilità può revocare la concessione relativa agli impianti di prima categoria per comprovate esigenze di pubblico interesse.».

11. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «il proprietario/la proprietaria» e «del proprietario/della proprietaria» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «l' esercente» e «dell' esercente».

12. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«1. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di mobilità approva, per gli impianti di prima categoria, le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell'esercizio, salvo quanto disposto dall'art. 26, e, se del caso, gli orari.».

13. L'art. 16 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«Art. 16 (*Diramazione e prolungamento di linee*). — 1. Le concessioni per gli impianti che si dipartono dai terminali o dalle vicinanze di linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente all' titolare della linea già in esercizio, a condizione che le nuove linee costituiscano continuazione e integrazione del servizio di quelle già in esercizio.».

14. Il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«2. Le concessioni per nuovi impianti funiviari paralleli, intersecanti o comunque interferenti con altre linee già in esercizio, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai/alle titolari, anche associati, delle concessioni delle linee già in esercizio.».

15. L'art. 18 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«Art. 18 (*Linee funiviarie in concorrenza*). — 1. Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finite o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente secondo criteri dettati con regolamento di esecuzione.

2. Con la stessa procedura di comparazione devono essere esaminate due o più domande di nuova concessione o di rinnovo della concessione, riguardanti lo stesso impianto.

3. Con riferimento agli impianti di seconda e terza categoria, sono considerati titoli preferenziali:

a) la titolarità della gestione dell'area sciabile attrezzata, o, comunque, di una delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, a cui l'impianto è funzionale;

b) la titolarità della gestione di un altro impianto funzionalmente e/o economicamente collegato;

c) la titolarità della proprietà, e/o del diritto di superficie, e/o di un diritto di godimento di beni immobili su cui deve essere realizzato l'impianto, se oggetto di domanda di nuova concessione, o su cui è già stato realizzato, se oggetto di domanda di rinnovo;

d) la qualità ed efficienza dell'impianto in termini di comfort di viaggio o in termini di collegamento all'area sciabile attrezzata o, comunque, ad una delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), a cui l'impianto è funzionale.».

16. Il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«1. Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee, il provvedimento di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria, l'inserimento, quando previsto, degli impianti di seconda categoria nel registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all'art. 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, costituiscono ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità.».

17. La lettera c) del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituita:

«c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che sorvolano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in cui tali impianti sorvolino strade provinciali, strade in gestione alla Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purché siano adottate idonee misure di protezione e venga disposta la chiusura temporanea delle strade interessate oppure vengano realizzate idonee opere di protezione dimensionate in funzione dei rischi di caduta ipotizzabili.».

18. Nel comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «dal proprietario/dalla proprietaria» sono sostituite dalle parole: «dall' esercente».

19. Nel comma 3 dell'art. 40 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: «dal proprietario/dalla proprietaria» sono sostituite dalle parole: «dall' esercente».

20. L'art. 58 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«Art. 58 (*Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato*). — 1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro, chi:

a) gestisce una funivia in servizio privato senza il nullaosta all'esercizio;



b) gestisce una piccola teleferica, un palorcio oppure una teleferica temporanea per il trasporto di legname senza idonee misure di protezione, chiusura oppure opere di protezione;

c) non provvede allo smantellamento di un impianto non utilizzato da più di tre anni.».

21. Dopo l'art. 58 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 58-bis (Sanzioni amministrative pecuniarie per ostacoli alla navigazione aerea). — 1. Chi non comunica gli ostacoli alla navigazione aerea oppure il loro smantellamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 775,00 euro a 1.550,00 euro.».

22. Il comma 2 dell'art. 60 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

«2. Per lo svolgimento della procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e agli ostacoli alla navigazione aerea è competente l'Ufficio provinciale Amministrazione forestale.».

Art. 45.

Regime amministrativo per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo esistenti

1. Le concessioni di cui alle leggi provinciali 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, e 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, che autorizzano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, e i relativi rinnovi, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge, si configurano come provvedimenti autorizzatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 46.

Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, «Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. In sede di prima applicazione, ai fini del rimborso di cui all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 19 settembre 2017, n. 1003, si prescinde dal requisito della prima immatricolazione in Provincia di Bolzano previsto dall'art. 3 del medesimo allegato.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 47.

Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Interpretazioni autentiche

1. La disposizione di cui all'art. 49, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si interpreta nel senso che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'art. 90 in caso di nuova costruzione decorre dal giorno del rilascio della licenza d'uso da parte del comune competente.

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, viene interpretata nel senso che le assenze periodiche dovute a motivi di studio che si protraggono per più giorni della settimana ovvero per più settimane non costituiscono una contravvenzione alla stabile ed effettiva occupazione dell'abitazione agevolata, se vi si mantiene la residenza. Il termine per la comunicazione obbligatoria di assenze che si protraggono oltre i sei mesi di cui all'art. 65, comma 4, si interrompe con il ritorno nell'abitazione agevolata.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 48.

Modifica della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, «Istituzione della commissione provinciale per l'impiego»

1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-bis. — 1. Ai membri della commissione provinciale per l'impiego non spetta alcun gettone di presenza.».

TITOLO IV

ECONOMIA, CAVE E TORBIERE, ENTRATE,
COMMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA
ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO,
FINANZE, RICERCA

Capo I


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA

Art. 49.

Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. Inoltre possono essere promossi investimenti in beni mobili da utilizzare nell'ambito dell'attività aziendale e che l'impresa acquisisce tramite contratti di affitto e di noleggio a lungo termine e contratti di leasing senza obbligo di riscatto.».



5. Gli aiuti per i beni mobili di cui al comma 4 vengono concessi come aiuti “*de minimis*” in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell’art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*f*) altre iniziative idonee ad incrementare la quota delle esportazioni.».

3. L’art. 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 22 (*Programmi nazionali e dell’Unione europea*). — 1. La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative e misure a sostegno delle imprese, contenute in programmi approvati dallo Stato o dalla Commissione europea nella misura ivi prevista, e a prefinanziare le quote degli aiuti dell’Unione europea e nazionali. Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente articolo anche gli enti pubblici.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

Art. 50.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, «Disciplina delle cave e delle torbiere»

1. Alla fine del comma 7 dell’art. 4 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse di tutela di beni costituzionalmente protetti, l’autorizzazione può essere prorogata fino ad un massimo di 16 anni.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 51.

Interpretazione autentica dell’art. 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate», come modificato dalla legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19, e dalla legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12

1. Le disposizioni di cui all’art. 7-quater, commi 1 e 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, si interpretano, a decorrere rispettivamente dal 30 dicembre 2015 e dal 10 agosto 2017, nel senso che per i veicoli che entrano nella competenza della Provincia autonoma di Bolzano successivamente alla data della prima immatricolazione l’esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione.

Art. 52.

Rateazione di indebiti pensionistici

1. Ai procedimenti previsti dal presente articolo si applica la procedura di cui all’art. 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione.

2. Nei procedimenti pendenti per il recupero delle somme erogate ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nonché ai sensi dell’art. 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, può essere concessa la rateazione del debito fino ad un massimo di 120 rate mensili.

3. Qualora il recupero delle somme di cui al comma 2 sia dovuto a seguito di liquidazione di importi superiori a quelli dovuti, non vengono applicati gli interessi legali, salvo che il recupero sia stato disposto in seguito a fatto omissivo del beneficiario.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 53.

Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, «Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”»


1. Nel comma 2 dell’art. 5 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, prima delle parole: «dall’associazione, organizzazione» sono inserite le parole: «dalla Provincia autonoma di Bolzano o da altro ente da quest’ultima delegato.».

2. L’art. 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12 (*Aiuti*). — 1. Per le iniziative di cui all’art. 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere aiuti direttamente alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, entro i limiti previsti dalla vigente disciplina dell’Unione europea in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La misura degli aiuti da concedere per le singole iniziative di cui all’art. 11 è determinata dalla Giunta provinciale.

2. Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, l’aiuto è erogato direttamente a tale ente.

3. Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento degli aiuti assegnati. L’importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l’iniziativa.».



*Capo V*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 54.

Modifiche della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo»

1. Nel comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: «presso agenzie di viaggio, associazioni turistiche o consorzi turistici» sono sostituite dalle parole: «presso un'agenzia di viaggio o un'organizzazione turistica di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15».

2. Nel comma 6 dell'art. 16 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: «le associazioni turistiche e i consorzi turistici, l'azienda di cura e l'azienda di soggiorno e turismo,» sono sostituite dalle parole: «le organizzazioni turistiche di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15,».

3. Nel comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: «All'Alto Adige Marketing, alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo» sono sostituite dalle parole: «All'organizzazione provinciale competente per la promozione turistica ed alle organizzazioni turistiche di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15,».

Art. 55.

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, «Norme in materia di esercizi pubblici»

1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: «e le aree di sosta per autocaravan» sono sostituite dalle parole: «, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«9. Gli alberghi diffusi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, le cui camere o unità abitative sono dislocate in modo diffuso in stabili diversi di un centro storico e, organizzativamente, sono collegate ad un edificio principale. La distanza dall'edificio principale non può essere superiore a 300 metri. Le camere e le unità abitative vengono messe a disposizione, anche da proprietari diversi, secondo il patrimonio edilizio esistente e senza alcuna modifica del vincolo di destinazione d'uso urbanistico. Gli alberghi diffusi devono essere costituiti da almeno sette camere o unità abitative in almeno tre stabili diversi o parti di essi. Oltre all'alloggio deve essere fornita la prima colazione, che viene somministrata direttamente in camera o nell'unità abitativa oppure in una sala apposita nell'edificio principale. Possono inoltre essere offerti ulteriori pasti direttamente o tramite convenzione con altri esercizi pubblici.»

3. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: «e le aree di sosta per autocaravan» sono sostituite dalle parole: «, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi».

4. Nel comma 2 dell'art. 38 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, le parole: «a minori di anni sedici» sono sostituite dalle parole: «a minori di anni diciotto».

5. La lettera *i*) del comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituita:

«*i*) non espone la denominazione dell'esercizio ovvero il simbolo distintivo della classificazione o ne espone uno diverso o pubblicizza l'esercizio con una classificazione non corretta;».

Art. 56.

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, «Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori»

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, le parole: «tramite il collegio provinciale delle guide o enti od associazioni qualificati» sono sostituite dalle parole: «tramite il collegio provinciale delle guide alpine».

2. Nel testo tedesco del comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, la parola: «Fremdenverkehr» è sostituita dalla parola: «Tourismus».

Art. 57.


Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, «Disciplina di professioni turistiche»

1. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, e successive modifiche, le parole: «chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, o dell'Agenzia "Alto Adige Marketing"» sono sostituite dalle parole: «chi, in qualità di dipendente di una delle organizzazioni turistiche di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, o dell'organizzazione provinciale competente per la promozione turistica».

Art. 58.

Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, «Finanziamento in materia di turismo»

1. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, le parole: «weniger als 30 Tage» sono sostituite dalle parole: «nicht mehr als 30 Tage».



Art. 59.

Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci»

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«2. La Provincia organizza corsi teorici e pratici per la formazione dei maestri di sci, sia direttamente sia tramite la Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del collegio provinciale dei maestri di sci.»

2. Il comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«6. I corsi di aggiornamento obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale vengono svolti dalla Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci, in osservanza di quanto disposto dal comma 3. La Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci svolge altresì i corsi di aggiornamento non obbligatori, determinandone la durata, la frequenza e i programmi.»

3. L'art. 7 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«Art. 7 (Commissioni di esame). — 1. La Giunta provinciale determina la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle commissioni d'esame per ogni abilitazione di cui all'art. 3.»

4. Il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«1. I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalla Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di categoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e specializzazioni:

a) qualificazione di direttore di scuola di sci;

b) qualificazione di istruttore di maestri di sci o di maestri di snowboard o di maestri di sci di fondo;

c) specializzazione per l'insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci;

d) specializzazione per l'insegnamento dello sci ai bambini;

e) specializzazione per l'insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap;

f) specializzazione per l'insegnamento dello sci in lingue straniere;

g) specializzazione per l'insegnamento del freeride;

h) specializzazione per l'insegnamento del freestyle.»

5. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai maestri di sci di cui all'art. 4, comma 2, lettera a); le specializzazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 1 possono essere conseguite dai maestri di sci di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b).».

6. Nel comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, le parole: «della sede» sono sostituite dalle parole: «e del numero della partita IVA, della sede fiscale».

7. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 19, e successive modifiche, la parola: «Fremdenverkehrsorganisation» è sostituita dalla parola: «Tourismusorganisation».

8. Il comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Salvo quanto disposto dall'art. 348 del codice penale, l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 2.582,00 euro.»

Art. 60.

Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate»

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all'interno delle zone sciistiche. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. Gli interventi integrativi possono configurarsi anche come collegamenti di zone sciistiche o come realizzazione di impianti di arroccamento. Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata. La valutazione della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello sviluppo sociale, economico e turistico è effettuata da una commissione composta da tre esperte ed esperti in materie socio-economiche e della mobilità, anche esterni all'Amministrazione provinciale. Gli interventi esterni alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all'esterno delle zone sciistiche. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6.050,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da



nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFUGI ALPINI

Art. 61.

Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale»

1. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, le parole: «o concessionarie» sono soppresse.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 62.

Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento dell'artigianato»

1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

«4. L'esercizio delle professioni del settore automobilistico di cui al comma 1 è consentito solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell'ambiente e della salute, della sicurezza stradale e della sicurezza sul lavoro, nonché alle vigenti disposizioni tecniche in materia di corretta riparazione di autoveicoli, tenuto conto delle indicazioni del costruttore. Tali disposizioni valgono anche laddove sia consentito l'esercizio in forma mobile dell'attività, come ulteriormente disciplinato dalla Giunta provinciale. Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli e macchine per movimento terra.»

2. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, la parola: «Reifentechniker» è sostituita dalla parola: «Reifendienst».

3. Il comma 4 dell'art. 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Per l'esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, nonché di aver frequentato con profitto il corso di preparazione in materia di impianti termici ed emissioni in atmosfera.»

4. Dopo l'art. 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente capo VI con gli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater:

«CAPO VI (Esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia).

Art. 41-bis (Definizione dell'attività e requisiti professionali). — 1. Costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori — almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori — deve essere indicato come responsabile tecnico nel registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;

b) attestato di qualifica in materia attinente all'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti all'attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;

e) possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e delle relative disposizioni attuative.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di un'attività lavorativa qualificata continuativa presso imprese abilitate del settore.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

5. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.



Art. 41-ter (Esercizio dell'attività). — 1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione, per via telematica, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività stessa.

Art. 41-quater (Lavanderie a gettoni). — 1. In conformità all'art. 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche, le disposizioni del presente capo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all'attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all'interno dell'esercizio.»

5. Nel testo tedesco del comma 18 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, la parola: «Reifentechniker» è sostituita dalla parola: «Reifendienst».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 63.

Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, le parole: «che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate» sono sostituite dalle parole: «che da esse devono trasferire la residenza in servizi residenziali per anziani autorizzati oppure in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità, in seguito ad ammissione permanente, a condizione che le stesse non risultino locate».

Art. 64.

Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, «Legge di stabilità provinciale per l'anno 2018»

1. L'art. 6 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, è così sostituito:

«Art. 6 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva). — 1. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2018-2020 una spesa massima di 22 milioni di euro per l'anno 2018, di 27,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 27,5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali importi comprendono, in proporzione, le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani e all'azienda sanitaria provinciale.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 65.

Modifica della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, «Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano è una società di diritto singolare costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una specifica missione di pubblico interesse, necessaria ai fini del perseguimento e della realizzazione delle finalità istituzionali dei comuni ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e delle comunità comprensoriali ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279; tale missione consiste fra l'altro anche nella gestione di funzioni e servizi, in attività di controllo, di revisione, di formazione, di elaborazione stipendi e di dati, anche in forma elettronica, per garantire il migliore svolgimento della funzione amministrativa secondo criteri di efficacia ed efficienza, anche ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consorzio in forma centralizzata. Esborsi da parte dei comuni e delle comunità comprensoriali consorziati devono essere parametrati alle spese effettivamente sostenute, tenendo conto delle attività in concreto richieste.»

Capo IX

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 66.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche;

b) il comma 4 dell'art. 12.1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche;

c) il comma 5 dell'art. 10 e il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche;

d) il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche;

e) la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5.

TITOLO V NORME FINALI

Capo I

DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 67.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 3, 13, 16, 17, 32, 34, 37, 39, 42, 60 e 64 all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanzia-



rie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 68.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 luglio 2018

Il Vicepresidente della Provincia: TOMMASINI

(*Omissis*).

18R00317

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 2018, n. 11.

Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2018*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attuazione dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela dell'alpicoltura

1. Il Presidente della Provincia può, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di dette specie, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali misure sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dell'alpicoltura e conservare i relativi ha-

bitat naturali, prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. La Provincia autonoma di Bolzano assicura l'invio allo Stato delle informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 luglio 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00319

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 9.

Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del Regolamento Regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 210 del 16 luglio 2018*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).



Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e principi di gestione

1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, finanziamento e controllo delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata, con particolare riferimento alla loro gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. La legge interviene in aderenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed in particolare con il titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario», nonché coi principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Ai fini della presente legge, per Aziende sanitarie si intendono le Aziende Unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliero-universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (di seguito denominati «IRCCS»).

3. L'attività di gestione delle Aziende sanitarie è informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano sociale e sanitario regionale e con gli atti di programmazione approvati dalla Regione.

4. Per le attività socio-assistenziali gestite per conto degli enti locali, la gestione delle Aziende sanitarie è impostata su criteri di programmazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

5. Per lo svolgimento della loro attività gestionale, le Aziende sanitarie si avvalgono di strumenti coordinati e preordinati alle scelte, secondo principi di efficienza, di efficacia, di economicità e di pareggio di bilancio.

6. La Regione promuove le attività volte a uniformare le prassi amministrativo-contabili in modo da garantire le autonomie aziendali e supportare le Aziende sanitarie e la Gestione sanitaria accentrata nelle attività finalizzate alla certificabilità dei loro bilanci, oltre a consentire la realizzazione di sinergie gestionali, sia a livello sovra-aziendale che regionale.

7. Le Aziende sanitarie sono altresì tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie attività nelle materie oggetto di normazione, nonché ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune, anche al fine di garantire la corretta predisposizione del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale (di seguito denominato «Ssr»).

Art. 2.

Programmazione economico-finanziaria del Ssr

1. La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria del Ssr verso l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione rispetto alla programmazione sanitaria regionale e agli obiettivi di salute stabiliti dalla programmazione regionale.

2. La Giunta regionale per ciascun anno:

a) determina il fabbisogno finanziario del Ssr, necessario ad assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza;

b) effettua il riparto delle risorse disponibili da destinare al Ssr;

c) emana direttive per la formazione dei bilanci da parte delle Aziende sanitarie, della Gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato del Ssr;

d) individua, anche in corso di esercizio di bilancio, le misure da porre in essere per assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse.

Art. 3.


Criteri di finanziamento del Ssr e dell'integrazione socio-sanitaria

1. La Regione finanzia le Aziende Unità sanitarie locali in relazione ai livelli essenziali di assistenza e in base alla popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, secondo i principi di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale). Le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS sono finanziati in relazione alla loro produzione, tenendo altresì conto delle necessità di qualificare e quantificare le funzioni svolte. In relazione a funzioni sovra-aziendali attribuite dalla Regione, la Giunta regionale può assegnare alle Aziende Unità sanitarie locali e alle Aziende ospedaliero-universitarie specifici finanziamenti, da riconoscere con remunerazione aggiuntiva rispetto al finanziamento a quota capitaria o alla tariffa di produzione, ai sensi dell'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. La Gestione sanitaria accentrata, quale centro di responsabilità interno all'assetto organizzativo regionale, gestisce direttamente una quota del finanziamento del Ssr in ottemperanza alle disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011. La Giunta regionale con proprio atto ne definisce le modalità di organizzazione e la disciplina contabile.

3. Per il finanziamento di progetti specifici e di attività a supporto del Ssr, nell'ambito della Gestione sanitaria accentrata, è riservata una quota del finanziamento sanitario ordinario corrente. Tale quota è definita nell'ambito delle autorizzazioni disposte dalla legge di approvazione del bilancio, in coerenza con la programmazione annuale sanitaria. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti nei relativi capitoli di spesa, nel rispetto delle norme contabili vigenti.

4. Nell'ambito delle autorizzazioni disposte dalla legge di approvazione del bilancio sono definite le quote che la Regione destina al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza, incluso il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).



Capo II

IL SISTEMA DELLA PROGRAMMAZIONE E DI BUDGET

Art. 4.

Strumenti della programmazione

1. Sono strumenti della programmazione pluriennale:

a) il Piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

b) il Piano degli investimenti triennale.

2. Il bilancio preventivo economico costituisce lo strumento di programmazione economico-finanziario annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata.

Art. 5.

Piano della performance

1. Il Piano della performance delle Aziende sanitarie è un documento programmatico triennale i cui contenuti sono stabiliti all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009. Il Piano della performance è redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione ai fini dell'adeguamento del proprio ordinamento ai principi richiamati all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

Art. 6.

Piano degli investimenti triennale

1. Il Piano degli investimenti esplicita la programmazione triennale degli investimenti di ogni Azienda sanitaria e le relative fonti di finanziamento. Il Piano è aggiornato annualmente dall'Azienda sanitaria.

2. L'utilizzo di contributi in conto esercizio per investimenti è subordinato alla condizione della garanzia del pareggio di bilancio.

3. Il Piano degli investimenti è redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione.

Art. 7.

Bilancio preventivo economico annuale

1. Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 1, comma 4, il risultato economico di ciascuna Azienda sanitaria e della Gestione sanitaria accentrata per l'anno solare di riferimento ed è redatto coerentemente alla programmazione sanitaria e alla programmazione economico-finanziaria della Regione. Conformemente all'art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio preventivo economico annuale è predisposto dalle Aziende sanitarie e dalla Gestione sanitaria accentrata, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente.

2. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è corredato di:

a) nota illustrativa;

b) piano degli investimenti triennale;

c) relazione del direttore generale, per le Aziende sanitarie, ovvero del responsabile della Gestione sanitaria accentrata, per quest'ultima;

d) relazione del Collegio sindacale per le Aziende sanitarie;

e) relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti per la Gestione sanitaria accentrata.

3. La relazione del direttore generale illustra i collegamenti con gli atti di programmazione aziendale e regionale, in particolare riferiti:

a) alla descrizione degli obiettivi di programmazione economica e sanitaria e delle azioni annuali che si intendono adottare;

b) agli esiti del processo di negoziazione del budget con le principali articolazioni interne aziendali, in termini di obiettivi e risorse;

c) all'analisi economica dei valori più significativi a confronto con l'ultimo bilancio preventivo economico e consuntivo adottato;

d) alla gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;

e) ai dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;

f) alla descrizione delle variazioni previste nei flussi di cassa.


4. In ogni caso, le Aziende sanitarie forniscono alla Regione tutte le informazioni necessarie a soddisfare esigenze conoscitive e a favorire la comparabilità e uniformità dei bilanci.

5. Il bilancio preventivo economico annuale della Gestione sanitaria accentrata è corredato, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), da una relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti, il quale esercita la funzione di terzo certificatore ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).

6. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata sono adottati, rispettivamente, dal direttore generale e dal responsabile della Gestione sanitaria accentrata.

7. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie è sottoposto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria per l'espressione del parere alla Regione.

8. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende ospedaliero-universitarie è sottoposto al Comitato di indirizzo, costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei



rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), per l'espressione di parere alla Regione. Per gli IRCCS, tale parere è espresso dal Consiglio di indirizzo e verifica istituito in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

9. La Giunta regionale valuta la congruità della programmazione aziendale rispetto a quella regionale e approva il bilancio preventivo economico delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata entro novanta giorni dalla data di adozione, disponendone la pubblicazione sul sito internet della Regione.

10. Qualora nel corso dell'esercizio di riferimento del bilancio preventivo economico annuale si verificano situazioni tali da giustificare scostamenti che compromettano il rispetto dell'equilibrio di bilancio, il direttore generale dell'Azienda sanitaria, acquisite le valutazioni della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, e il responsabile della Gestione sanitaria accentrata deliberano le conseguenti misure volte al riequilibrio e le trasmettono alla Regione.

Art. 8.

Il processo di budget

1. Il documento di budget costituisce il piano per la complessiva gestione dell'Azienda e contiene le previsioni di risorse e di attività per l'esercizio di riferimento. Tali previsioni sono verificate in corso d'anno almeno trimestralmente con valutazioni comparative sui costi, sui risultati e sugli obiettivi, finalizzate alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.

2. Le Aziende sanitarie si dotano di un regolamento interno aziendale in tema budget, coerente con le linee guida regionali redatte nell'ambito del Percorso attuativo di certificabilità approvato dalla Giunta regionale.

3. La programmazione annuale delle Aziende è esplicitata nelle linee guida aziendali al processo di budget, predisposte dalla Direzione generale secondo quanto definito nel regolamento interno aziendale in tema di budget.

4. Il direttore generale è responsabile del budget complessivo aziendale. Il direttore generale individua i responsabili cui sono assegnate le risorse, che garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi. I dirigenti responsabili di budget rispondono alla Direzione generale degli obiettivi e delle risorse a loro assegnate. Entro il relativo tetto di risorse si esplica l'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura. A tale autonomia corrisponde la responsabilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi di budget e sull'utilizzo delle risorse.

Capo III

IL SISTEMA DELLA RENDICONTAZIONE

Art. 9.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del periodo di riferimento, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 1, comma 4. Il bilancio di esercizio è redatto dalle Aziende sanitarie e dalla Gestione sanitaria accentrata secondo le disposizioni contenute negli articoli 26, 28 e 29 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è corredato di una relazione sulla gestione sottoscritta, rispettivamente, dal direttore generale e dal responsabile della Gestione sanitaria accentrata, conformemente allo schema di relazione di cui all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011. La relazione sulla gestione del direttore generale prevede analitica rendicontazione in ordine al perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. La Regione annualmente può chiedere ulteriori informazioni da evidenziarsi nella relazione del direttore generale.

3. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie è corredato altresì di una relazione del Collegio sindacale secondo quanto disposto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata è corredato da una relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti, il quale esercita altresì la funzione di terzo certificatore ai sensi della legge regionale n. 18 del 2012.


4. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è adottato, rispettivamente, dal direttore generale e dal responsabile della Gestione sanitaria accentrata nei termini stabiliti dall'art. 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

5. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie è sottoposto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria per l'espressione di parere alla Regione.

6. Il bilancio di esercizio delle Aziende ospedaliero-universitarie è sottoposto al Comitato di indirizzo per l'espressione di parere alla Regione. Per gli IRCCS, tale parere è espresso dal Consiglio di indirizzo e verifica.

7. La destinazione dell'eventuale risultato economico positivo di esercizio è disciplinata dall'art. 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011. La destinazione dell'eventuale risultato positivo della gestione socio-assistenziale di cui all'art. 1, comma 4, è concordata con gli enti deleganti.

8. La Giunta regionale approva i bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata e ne dispone la pubblicazione entro i termini stabiliti dall'art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.



Art. 10.

Certificabilità del bilancio di esercizio

1. Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione dei risultati di gestione delle singole Aziende, il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie regionali e della Gestione sanitaria accentrata deve essere certificabile.

2. La Giunta regionale, con apposito atto, individua modalità, tempi e risorse necessarie alla certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata.

3. Le verifiche previste nell'ambito del percorso attuativo della certificabilità sono svolte dal Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria.

Art. 11.

La Relazione sulla performance

1. Le Aziende sanitarie adottano la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. La Relazione sulla performance costituisce il documento di rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti indicati nel Piano della performance.

Capo IV

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR

Art. 12.

Bilancio preventivo economico consolidato del Ssr

1. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Ssr fornisce una previsione della situazione economica del Ssr per l'anno solare di riferimento ed evidenzia l'andamento della gestione economica dello stesso. Esso rappresenta il consolidamento del conto economico preventivo della Gestione sanitaria accentrata e dei conti economici preventivi delle Aziende sanitarie regionali.

2. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Ssr è adottato dal responsabile della Gestione sanitaria accentrata e approvato dalla Giunta regionale in conformità all'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 13.

Bilancio di esercizio consolidato del Ssr

1. Il bilancio di esercizio consolidato del Ssr rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria complessiva del Ssr derivante dal consolidamento dei conti della Gestione sanitaria accentrata e dei conti delle Aziende sanitarie regionali.

2. In sede di consolidamento, il responsabile della Gestione sanitaria accentrata garantisce la coerenza del bilancio di esercizio consolidato del Ssr con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. Il bilancio di esercizio consolidato del Ssr è adottato dal responsabile della Gestione sanitaria accentrata e approvato dalla Giunta regionale in conformità all'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Capo V

IL SISTEMA CONTABILE

Art. 14.

Contabilità economico-patrimoniale e scritture contabili

1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai relativi decreti attuativi.

2. Le scritture contabili sono informate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15.

Libri obbligatori

1. Ogni Azienda sanitaria deve tenere:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
- d) libro delle deliberazioni del direttore generale.

2. La Gestione sanitaria accentrata è obbligata alla tenuta dei libri contabili:

- a) libro giornale;
- b) libro inventari.


3. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili, di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per i libri sociali, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica l'art. 2421, terzo comma, del codice civile. Laddove i libri di cui al comma 1 del presente articolo siano tenuti in modalità informatica, si applicano le norme di cui all'art. 2215-bis del codice civile.

Art. 16.

Piano dei conti

1. La Regione adotta con proprio provvedimento un piano dei conti, con possibilità di gestire ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.

2. Conformemente all'art. 27 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ciascuna voce del piano dei conti regionale deve essere univocamente associabile ad una sola voce dei modelli di rilevazione ministeriali SP o CE.



Art. 17.

Contabilità analitica

1. Le Aziende sanitarie si avvalgono di un sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

2. Il sistema di contabilità analitica evidenzia i valori relativi ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio, con principale riferimento:

a) ai servizi ed alle aree di attività dell'Azienda sanitaria;

b) alla struttura organizzativa aziendale, articolata per centro di costo e per centro di responsabilità;

c) ai livelli essenziali di assistenza.

3. Il piano dei centri di costo e di responsabilità per la contabilità analitica è redatto dalla Regione ed è unico per le Aziende sanitarie. È lasciata facoltà alle singole Aziende sanitarie di avvalersi di un piano dei centri di costo e di responsabilità rispondente al modello organizzativo adottato, comunque riconducibile all'unico livello regionale.

4. Il piano dei fattori produttivi è redatto dalla Regione, con possibilità di gestire ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.

Capo VI

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 18.

Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

1. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:

a) dell'andamento economico-finanziario della gestione aziendale;

b) sul rispetto della legge e della regolare tenuta dei libri di cui all'art. 15;

c) dell'affidabilità e della adeguatezza delle procedure e dei relativi controlli;

d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

e) della regolare tenuta della contabilità e della conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

2. Il Collegio sindacale verifica l'applicazione della normativa vigente in materia di contabilità e bilancio.

3. Il Collegio sindacale accerta, periodicamente, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.

4. Al Collegio sindacale sono trasmesse tutte le deliberazioni adottate dal direttore generale e le determinazioni dirigenziali.

5. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore della Gestione sanitaria accentrata, svolge le attività previste dall'art. 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011. Delle verifiche effettuate è redatto apposito verbale.

Art. 19.

Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale e si esprime nelle fasi di programmazione e di pianificazione della stessa.

2. Il Collegio sindacale:

a) esprime parere sul bilancio preventivo economico e sul budget aziendale relativamente agli impegni economico-finanziari che ne possono derivare e redige a tal fine la specifica relazione di cui all'art. 7, comma 2, da depositare, per gli enti obbligati, sull'apposito sistema informativo e telematico del Ministero competente;

b) può richiedere dati e informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci e nei budget;

c) redige apposita relazione in occasione della verifica infrannuale della Regione sull'andamento del bilancio preventivo economico dell'Azienda sanitaria e sul rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, dando evidenza di eventuali fatti di grave irregolarità nell'andamento della gestione; tale relazione è trasmessa al direttore generale, alla Regione e alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria entro il 30 settembre di ciascun esercizio.

3. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore, esprime un parere sul bilancio preventivo economico annuale della Gestione sanitaria accentrata e a tal fine redige la specifica relazione di cui all'art. 7, comma 5.

Art. 20.

Esame e valutazione del bilancio di esercizio


1. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria redige e deposita la relazione di cui all'art. 9, comma 3, conformemente a quanto previsto dall'apposito sistema informativo e telematico del Ministero competente, per gli enti obbligati, esaminando e valutando:

a) l'andamento della gestione dal punto di vista economico e finanziario, nonché le proposte e gli indirizzi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

b) la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza fra le scritture contabili e le risultanze consuntive;

c) l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili di riferimento.

2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore, esprime un parere sul bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata, e a tal fine redige la specifica relazione di cui all'art. 9, comma 3.



Art. 21.

Modalità di svolgimento dei compiti del Collegio sindacale

1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame ed al controllo degli atti dell'Azienda sanitaria, previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche effettuate è fatta menzione nei verbali del collegio, da redigersi - per gli enti obbligati - secondo le disposizioni dell'apposito sistema informativo e telematico del Ministero competente.

2. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria può chiedere informazioni al direttore generale o ad altri dirigenti sull'andamento della gestione o su determinate specifiche questioni.

3. Il Collegio sindacale riferisce alla Regione in merito ai risultati dei riscontri eseguiti, con cadenza periodica, anche attraverso il deposito telematico sul sistema informativo e telematico del Ministero competente dei verbali di verifica trimestrale di cassa e dei verbali relativi ad atti ispettivi e di controllo, eseguibili anche da un solo membro.

4. Qualora il Collegio sindacale venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore generale, alla Regione e alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

5. Il Collegio sindacale dispone di una sede idonea messa a disposizione dal direttore generale.

6. Nel caso di gravi irregolarità nell'andamento della gestione eventualmente rilevate dal Collegio sindacale ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c), e del comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale competente informa la Commissione assembleare competente.

Capo VII

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 22.

Finanziamento e gestione dei servizi socio-assistenziali

1. L'Azienda Unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione all'interno della propria contabilità economica.

Art. 23.

Rilevazione della gestione per conto

1. Le Aziende Unità sanitarie locali che gestiscono le attività di cui all'art. 22 sono tenute a:

a) redigere il bilancio preventivo economico annuale dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo le modalità definite all'art. 7;

b) redigere il bilancio di esercizio dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo le modalità definite all'art. 9;

c) allegare al bilancio preventivo economico annuale di cui all'art. 7 distinti conti economici per ogni ambito distrettuale, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente;

d) allegare al bilancio di esercizio di cui all'art. 9 distinti conti economici per ogni ambito distrettuale, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente;

e) conseguire l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;

f) rilevare nella contabilità analitica gli oneri e i proventi riferibili a ciascuna gestione;

g) illustrare nella relazione del direttore generale del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio i valori economici per ogni servizio gestito ed i criteri adottati nella ripartizione dei costi comuni.

Capo VIII

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 24.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2008

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato disciplinate dal codice civile dotate di personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.»

Capo IX

NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art. 25.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 29 del 2004


1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 29 del 2004 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria). — 1. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria:

a) coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria;

b) gli ascendenti, i discendenti, nonché i parenti e gli affini fino al secondo grado, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria di riferimento, oppure coloro che svolgono funzioni dirigenziali nell'istituto di credito torinese dell'Azienda sanitaria;

c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria;



d) gli amministratori e i dipendenti e chi, a qualsiasi titolo, svolge un'attività retribuita presso gli operatori economici aventi un rapporto di fornitura con l'Azienda sanitaria;

e) gli amministratori, i dipendenti e chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso strutture sanitarie private accreditate aventi rapporti contrattuali con l'Azienda sanitaria;

f) coloro che abbiano contenzioso pendente con l'Azienda sanitaria, ovvero coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

2. L'incarico di componente di Collegio sindacale non può essere contemporaneamente ricoperto in più di una Azienda sanitaria regionale.»

Art. 26.

Inserimento dell'art. 3-ter nella legge regionale n. 29 del 2004

1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 29 del 2004 è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Sistema di audit interno). — 1. In coerenza con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) in ciascuna Azienda sanitaria è istituita la funzione di audit interno per la verifica, il controllo, la revisione e la valutazione delle attività e delle procedure adottate, al fine di certificarne la conformità ai requisiti legali, alle linee guida e indirizzi regionali, nonché alle migliori pratiche. La funzione di audit interno persegue l'obiettivo di indicare le necessarie azioni di revisione e integrazione delle procedure interne, anche amministrativo contabili, non conformi.

2. La funzione di audit interno assiste altresì la Direzione aziendale nel coordinamento e nella valutazione dell'efficacia e adeguatezza dei sistemi di controllo presenti ai vari livelli aziendali, raccomandando le dovute azioni di miglioramento. La funzione di audit interno è incardinata presso la Direzione aziendale.

3. È istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Nucleo audit regionale con compiti di impulso, raccordo e coordinamento delle funzioni di audit aziendale. Con apposito provvedimento di Giunta regionale sono definiti la composizione, l'attività e le modalità di funzionamento del Nucleo audit regionale.»

Art. 27.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:

«1. Il fabbisogno finanziario del Ssr e delle Aziende sanitarie necessario ad assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza è definito annualmente dalla Giunta regionale. La competente Commissione assembleare esprime parere sulla proposta annuale di finanziamento alle Aziende sanitarie e sul quadro generale degli obiettivi loro assegnati, nel rispetto delle norme e dei vincoli disposti dalla legge in materia.»

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il bilancio preventivo economico, il Piano degli investimenti e il bilancio d'esercizio costituiscono gli strumenti contabili della programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle Aziende sanitarie e ne documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli essenziali di assistenza.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è inserito il seguente:

«2-bis. La relazione sulla gestione del direttore generale, a corredo del bilancio di esercizio, documenta il perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. I risultati organizzativi raggiunti in ordine agli obiettivi assegnati sono altresì illustrati nella relazione sulla performance ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale approva i bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione assembleare, e riferisce annualmente all'Assemblea legislativa sullo stato del Ssr e dei bilanci delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.»

Art. 28.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 29 del 2004

1. Il primo periodo del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente: «La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-Università di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), disciplina le Aziende ospedaliere-universitarie in analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del decreto legislativo n. 517 del 1999.»



Art. 29.

Abrogazioni

1. La legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) è abrogata.

2. Il regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61 (Regolamento regionale di contabilità economica. Prima parte del complessivo regolamento di contabilità di cui all'art. 21 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 «Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere») è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 luglio 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00315

REGIONE BASILICATA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 18 luglio 2018, n. 1.

Modifiche all'articolo 54 e all'articolo 72 della Legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 «Statuto della Regione Basilicata».

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 30 del 18 luglio 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 17 aprile 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 54 sono inseriti i seguenti commi:

«2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale per impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della giunta regionale:

a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;

b) le funzioni del Presidente della giunta regionale sono esercitate dal Vicepresidente;

c) le funzioni della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili.

3. Nei casi di cui al comma 2 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi.».

Art. 2.

Il comma 4 dell'art. 72 dello statuto della Regione Basilicata è così sostituito:

«4. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.».

Potenza, 18 luglio 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

18R00362

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-03) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 1 1 9 *

€ 4,00

